



**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SEZIONE PENALE GIP/GUP**

\*\*\*\*\*

**RITO GUP**  
**AULA PAGANO - PZ0007**

<b>DOTT. FRANCESCO VALENTE</b>	<b>Giudice</b>
<b>DOTT.SSA ANTONELLA MARINIELLO</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT. GIAMPAOLO ROBUSTELLA</b>	<b>Pubblico Ministero</b>
<b>DOTT.SSA MADDALENA DI FINO</b>	<b>Cancelliere</b>
<b>DOTT. DAVIDE D'ANDREA</b>	<b>Ausiliario tecnico</b>

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA**  
**FONOREGISTRAZIONE E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE**

**VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 56**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2802/24 R.G.N.R.**

**PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 2071/24 R.G.**

**A CARICO DI: RIVA NICOLA + 22**

**UDIENZA DEL 26/09/2025**

**TICKET DI PROCEDIMENTO: P2025611115479**

**Esito: RINVIO AL 30/09/2025 09:30**

<b>TRIBUNALE DI POTENZA</b> <b>UFFICIO G.I.P.</b>
<b>30 SET. 2025</b>
<b>L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO</b> <b>Marco LAZZARINI</b>

**INDICE ANALITICO PROGRESSIVO**

SOSPENSIONE.....	35
ALLA RIPRESA.....	35

**TRIBUNALE DI POTENZA**  
**SEZIONE PENALE GIP/GUP**  
**RITO GUP**

**Procedimento penale n. 2071/24 R.G. - 2802/24 R.G.N.R.**  
**Udienza del 26/09/2025**

DOTT. FRANCESCO VALENTE	Giudice
DOTT.SSA ANTONELLA MARINIELLO	Pubblico Ministero
DOTT. GIAMPAOLO ROBUSTELLA	Pubblico Ministero
DOTT.SSA MADDALENA DI FINO	Cancelliere
DOTT. DAVIDE D'ANDREA	Ausiliario tecnico

**PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 22 –**

GIUDICE F. VALENTE - Chiamiamo il processo numero 2071/24 R.G., a carico di Riva Nicola + 22. Procedimento a carico di Riva Nicola, libero, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico. Può sostituirlo lei, Avvocato? Chi può sostituirlo, che non è in posizione di incompatibilità? Nessuno. Avvocato Murro, lei non è incompatibile? Va bene. Avvocato Savino Murro, immediatamente reperibile, 97 quarto comma. Riva Fabio Arturo, libero, assente, di fiducia Avvocato Luca Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE – Buongiorno, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE – Buongiorno. Presente, Capogrosso Luigi, assente, Avvocato Vincenzo Vozza, che non vedo. Come sopra, Avvocato Murro? Immediatamente reperibile, Avvocato Savino Murro. Andelmi Marco, libero, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO – Presente. L'Avvocato Errico è sostituito dall'Avvocato Lisco, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Cavallo Angelo, assente, Avvocati Francesco Centonze e Ludovica Beduschi.

AVVOCATO L. LANUCARA - Entrambi sostituiti da Lanucara.

GIUDICE F. VALENTE – Lanucara, per delega verbale. Di Maggio Ivan, libero, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boi e Paolo Maria Caccialanza.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara in sostituzione per entrambi, delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE - De Felice Salvatore, libero, assente, Avvocati Luca Siriotti e Leonardo Lanucara.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara in proprio, e sostituisco Siriotti per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE - D'Alò Salvatore, assente, Avvocati Carlo Baccaredda Boi e Francesco Centonze.

AVVOCATO L. LANUCARA - Lanucara, per delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE - Perli Francesco, assente, di Fiducia Avvocati Giorgio Gallico e Guido Camera. Nessuno per Gallico e Camera? Avvocato Murro, come sopra? 97, quarto comma, Avvocato Savino Murro immediatamente reperibile. Ferrante Bruno, assente, Avvocati Raffaele Errico e Pasquale Lisco.

AVVOCATO P. LISCO - Presente l'Avvocato Lisco, anche in sostituzione dell'Avvocato Errico.

GIUDICE F. VALENTE - Colucci Antonio, libero, assente, Avvocato Vito Ippedico di fiducia. Anche qui tutti incompatibili? Avvocato Urso?

AVVOCATO C. URSO - No, Giudice, penso che ci possano essere problemi di incompatibilità. Per l'Avvocato Ippedico, giusto?

GIUDICE F. VALENTE - Sì. Avvocato Murro, 97 quarto comma, immediatamente reperibile. Giovinnazzi Cosimo, assente, Avvocato Egidio Albanese di fiducia. Per le deleghe, sempre a verbale. Sì, al microfono, così...

AVVOCATO S. MURRO - Delega verbale. Avvocato Albanese, sì.

GIUDICE F. VALENTE - Okay. Dinoi Giuseppe, libero, assente, Avvocati Franz Pesare e Armando Pasanisi.

AVVOCATO P. LISCO - Sostituiti dall'Avvocato Pasquale Lisco, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Raffaelli Giovanni, assente, Avvocato Savino Murro, che è presente.

AVVOCATO S. MURRO - Sì.

GIUDICE F. VALENTE - Ceriani Alfredo, deceduto, Avvocato Gaetano Melucci.

AVVOCATO G. MELUCCI - Buongiorno, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno. Rebaioli Giovanni, libero, assente, di fiducia Avvocati Daniele Convertino e Matteo Danieli.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Buongiorno, Giudice. Avvocato Convertino, presente.

GIUDICE F. VALENTE - Presenti entrambi. Buongiorno a voi. Pastorino Agostino, libero, assente, di fiducia Avvocati Carmine Urso e Gaetano Melucci.

AVVOCATO C. URSO - Presente Urso. Grazie, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Anche l'Avvocato Melucci. Presenti entrambi. Bessone Enrico, libero, assente, Avvocati Gaetano Melucci e Vincenzo Vozza.

AVVOCATO G. MELUCCI - Anche per l'Avvocato Vozza, con delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE - Sempre al microfono, Avvocato, per le deleghe.

AVVOCATO G. MELUCCI – Sì, Giudice. L'Avvocato Melucci, anche con delega orale per l'Avvocato Vozza, per Bessone.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Liberti Lorenzo, libero, assente, di fiducia Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO S. MURRO - Lo sostituisco io, Giudice, con delega verbale.

GIUDICE F. VALENTE - Vendola Nicola, libero, assente, di fiducia Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello. Diamo atto che è arrivato l'Avvocato Annicchiarico.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE - Per Vendola, nessuno? Anche qui, 97 quarto comma, Avvocato Savino Murro, che nulla eccepisce in merito, immediatamente reperibile. Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, in persona dei Commissari Straordinari, assenti. Di fiducia, Avvocati Angelo Loreto e Filippo Dinacci.

AVVOCATO A. LORETO – Sì, Presidente, buongiorno. Sostituisco anche il Professor Dinacci, per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE - Buongiorno. Partecipazioni Industriali S.p.A., Curatore Speciale assente, di fiducia Avvocato Francesco Paolo Garzone.

AVVOCATO R. LAVIANI - Assente, sostituito per delega scritta all'Avvocato Renato Laviani. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Riva Forni Elettrici S.p.A., in persona del Legale Rappresentante protempore, assente. Di fiducia, Avvocati Pasquale Annicchiarico e Carlo Enrico Paliero.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Sì, buongiorno. Pasquale Annicchiarico presente, anche in sostituzione dell'Avvocato Paliero.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Parti Civili. Legambiente Circolo di Taranto A.P.S., Avvocato Eligio Curci del Foro di Taranto, assente. Di Maggio Vincenzo, Di Maggio Palma Rosa, Di Maggio Stefania, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, sempre Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Sostituito dall'Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - CGIL, in persona del Segretario Generale, assente. Avvocato Massimo Di Celmo, Foro di Napoli, assente. Parti Civili da numero 6 a 21 del verbale, Avvocato Annalisa Montanaro, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Sostituita dall'Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Da 22 a 26, Avvocato Orazio Cantore, assente. Assenti le Parti, assenti il difensore. CGIL Taranto e FIOM CGIL Taranto, Massimiliano Del Vecchio, Foro di Taranto, assente. Europa Verde, Avvocato Anna Marigiò, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Da 30 a 34, Avvocato Luigi Esposito. Assenti le Parti Civili, assente il difensore. Associazione Contramianto ed altri rischi Onlus, Avvocato Ezio Bonanni, Foro di Roma.

AVVOCATO L. CAVALCANTE - Sostituiti con delega orale dall'Avvocato Loredana Cavalcante.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Da numero 36 a 52, Avvocato Carlo Rienzi, Foro di Roma.

AVVOCATO A. GUARINI - Avvocato Alessandra Guarini, per delega orale.

GIUDICE F. VALENTE – Va bene. Codacons e Articolo 32, Avvocato Giuliano Leuzzi, sempre Foro di Roma.

AVVOCATO A. GUARINI – L'Avvocato Guarini per delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - INAIL, legale rappresentante assente. Avvocato Eleonora Coletta, Foro di Taranto, assente. Cassetta Emanuele, assente, Avvocato Andrea Mancini, assente. Cittadinanzattiva APS e Fragnelli Anna, Avvocato Nicola Massimo Tarquinio.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Sostituito dall'Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, Ministero della Salute, in persona dei Ministri protempore. Avvocatura Distrettuale di Potenza, assente. D'Alessandro Antonio, Avvocato Cosimo Antonicelli, assente. Da 61 a 69, Avvocato Antonietta Ricci.

AVVOCATO G. VENDEGNA - Per delega orale, Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE - Da 70 a 78, Avvocato Gianluca Vitale, Foro di Torino.

AVVOCATO G. VENDEGNA - Sempre Avvocato Vendegna, per delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Da 79 ad 82, Avvocato Lorenza Della Pepa, Foro di Torino.

AVVOCATO G. VENDEGNA - Avvocato Vendegna.

GIUDICE F. VALENTE - Comuni di Crispiano e di Statte, Avvocato Martino Bruno, Foro di Taranto, assente. WWF Italia, Avvocato Massimo Maria Molinari, Foro di Potenza.

AVVOCATO A. GUARINI – L'Avvocato Guarini per delega orale, grazie.

GIUDICE F. VALENTE – FIM-CISL, UST CISL, URS CISL Puglia. Avvocato Giuseppe Iaia, assente. ASL Taranto, Avvocato Sebastiano Flora.

AVVOCATO S. FLORA - Buongiorno.

GIUDICE F. VALENTE - Presente. De Nicola Antonio e D'Addario Angelo, Avvocato Giuseppe Vendegna che è Presente. Altamarea contro l'Inquinamento, Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - ANMIL, in persona del Presidente, assente. Avvocato Maria Luigia Tritto, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Da 94 a 101, Avvocato Anna Murianna.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Legambiente Nazionale APS, Avvocato Eligio Curdi, assente. FIOM  
CIGL, Avvocato Simona Sabbatini, Foro di Bologna, assente. Malecore Gaetano,  
Avvocato Andrea Silvestre, Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Chi è l'Avvocato? Chiedo scusa.

GIUDICE F. VALENTE - Andrea Silvestre del Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti.

GIUDICE F. VALENTE - Comune di Taranto, Avvocato Orlando Rosario.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti in sostituzione.

GIUDICE F. VALENTE - Regione Puglia, in persona del Presidente, assente. Avvocatura  
Regionale, Avvocato Enrico Dellino. Enrico Dellino, Foro di Taranto.

AVVOCATO FLORA – Sì, sostituito per delega. Sì, Enrico Dellino, sostituito per delega orale  
dell'Avvocato Flora.

GIUDICE F. VALENTE - De Filippis Vito Maria, Avvocato Daniele De Angelis.

AVVOCATO D. DE ANGELIS - Presente.

GIUDICE F. VALENTE - Provincia di Taranto, Avvocato Giuseppe Sernia, Foro di Taranto.

Non è Avvocato Minotti?

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti sono io, sì.

GIUDICE F. VALENTE – Sì. Non è per la Provincia di Taranto?

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - No.

GIUDICE F. VALENTE – Okay. Da 109... Quindi assente. Numeri 109-112, del verbale sempre.  
Avvocato Fulvio Giovanni Saracino, Foro di Milano, assente, assente le Parti. Assenti le  
Parti, assenti il difensore. Associazione Nazionale Peacelink e Associazione Nazionale  
Peacelink "nodo di Taranto".

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti, presente.

GIUDICE F. VALENTE - Da 115 a 131, Avvocato Fabrizio Lamanna, Foro di Taranto.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti in sostituzione.

GIUDICE F. VALENTE - Da 132 a 145, Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti in sostituzione.

GIUDICE F. VALENTE - Società Cooperativa La Sciaia, Avvocato Salvatore Maggio, Foro di  
Taranto, assente. Da 147 a 150, Avvocato Eliana Baldo.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti in sostituzione.

GIUDICE F. VALENTE - Da 151 a 156, Avvocato Leonardo La Porta.

AVVOCATO F. CATAPANO MINOTTI - Avvocato Catapano Minotti in sostituzione.

GIUDICE F. VALENTE - Costituite tutte le Parti.

AVVOCATO A. GUARINI - Chiedo scusa Giudice, probabilmente non ho sentito io. Avvocato Guarini, in sostituzione del collega Luigi Esposito, per le Parti Civili. Però non le so dire il numero.

GIUDICE F. VALENTE - Avvocato Luigi Esposito sostituisce lei, Avvocato?

AVVOCATO A. GUARINI - Sì. Sì, grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Di che Foro è?

AVVOCATO A. GUARINI - Taranto dovrebbe essere.

GIUDICE F. VALENTE - Sì, okay. Maglie Cosimo, D'Errico, Laterza Cristiano, Laterza Danilo e Gentile Agostino. Quindi per queste Parti compare, Avvocato?

AVVOCATO A. GUARINI - Sì, grazie, in sostituzione del collega Esposito. Grazie mille.

GIUDICE F. VALENTE - D'accordo. Va bene. Allora, terminata la sostituzione delle Parti, doveva proseguire l'Avvocato Urso. Prego, Avvocato.

AVVOCATO C. URSO - Sì. Sì, grazie, Giudice. Buongiorno. Giudice, anche oggi, come avevo annunciato, utilizzerò delle diapositive. Mi sono permesso anche di stamparle e dargliele, per una consultazione più rapida.

GIUDICE F. VALENTE - Nulla osserva il Pubblico Ministero su questo. Si acquisiscono in consultazione. L'uso era stato già autorizzato alla scorsa udienza, del videoproiettore.

AVVOCATO C. URSO - Sì, tra l'altro, tengo sempre a precisare che sono dei documenti già in atti, perché prodotti in altri momenti processuali. Bene, grazie.

Oggi, Giudice, vado avanti nel mio intervento, e voglio analizzare con lei l'ulteriore capo di imputazione di avvelenamento di cui risponde il mio assistito, Agostino Pastorino, e in particolare il capo I), l'avvelenamento inerente ai mitili del primo seno del Mar Piccolo di Taranto.

Ovviamente, signor Giudice, noi dobbiamo sempre partire dall'imputazione, che è il perimetro della mia valutazione, della mia difesa e, ovviamente, del suo giudizio.

Il capo di imputazione è chiaro nel momento in cui va a individuare il luogo, appunto, di contaminazione dei mitili, ovvero il primo seno del Mar Piccolo, e poi indica tre tipologie di inquinanti che avrebbero, secondo l'accusa, contaminato i mitili del primo seno del Mar Piccolo, ovvero diossine, furani, PCB, e quindi parliamo di microinquinanti organici, ed infine metalli pesanti.

L'imputazione correla tale contaminazione a un'attività di sversamento che lo stabilimento siderurgico avrebbe portato nelle acque, nello specchio acqueo del primo seno del Mar Piccolo.

Signor Giudice, io subito le voglio evidenziare una circostanza. La scorsa volta abbiamo

analizzato l'imputazione inerente l'ipotizzato avvelenamento dei capi ovicaprini, ci sono state delle consulenze a supporto dei nostri tecnici, e possiamo dire che l'altra volta abbiamo visto che, mutuando un termine dall'ambito accademico, si è trattato di una consulenza compilativa, perché riprendeva fonti pubbliche, ma anche, in piccola parte, quando siamo andati a spiegare, forse andando oltre quello che il diritto di difesa ci imponeva, la fonte di contaminazione dei vari capi. In questo caso, invece, signor Giudice, le dirò che le consulenze a supporto della tesi di difesa... può essere qualificata come una mera consulenza compilativa. Perché?

Perché i nostri tecnici non hanno fatto altro che raccogliere, signor Giudice, quello che le autorità pubbliche, nelle persone dell'ARPA Puglia, dell'ASL di Taranto, del CNR, del Ministero dell'Ambiente, della Regione Puglia, già da tanti anni conosceva, sapeva e aveva ben individuato l'origine della contaminazione.

Quindi, in buona sostanza, vedrete, e vedremo insieme, signor Giudice, i Consulenti hanno preso ciò che l'autorità pubblica era a conoscenza, ma soprattutto anche le stesse conclusioni che l'autorità pubblica aveva portato, valutando le varie indagini che negli anni, vedremo insieme, sono state condotte.

Bene, partiamo subito da una prima campagna svolta dall'ARPA Puglia nei mesi di giugno-settembre 2008, e successivamente una campagna - ovviamente parlo campagna sui mitili - svolta dal CNR di Taranto, che monitorava i mitili dal settembre 2008 al luglio del 2009.

Tali campagne erano svolte per l'analisi, la valutazione delle concentrazioni di PCB dioxin-like, però non erano state svolte secondo i dettami del Regolamento Europeo 1881 del 2006, perché dei dodici congeneri del PCB, solamente sei, dioxin-like ovviamente, solamente sei erano valutati, e poi le diossine e i furani non erano ricercati nell'analisi.

Ciò nonostante, signor Giudice, l'ARPA prima e il CNR dopo, evidenziavano cosa? Evidenziavano una problematica di eccessi di PCB in una particolare area che era presente nel primo seno di Mar Piccolo, ovvero in un'area cantieristica privata, cosiddetta Cantieri Tosi, evidenziando invece l'assenza di alcuna problematica correlata alle altre aree che erano individuate e analizzate.

Poi abbiamo, dopo queste due campagne... Che potremmo considerarla unica, perché in fin dei conti vanno ad analizzare un periodo contiguo: giugno-ottobre... Giugno-luglio, chiedo scusa. Giugno-luglio e fino a settembre del 2009. E poi abbiamo una seconda indagine effettiva, che viene svolta dal Ministero dell'Ambiente attraverso l'ISPRA nel 2009, chiamata Caratterizzazione Ambientale di Mar Grande secondo lotto, e Mar Piccolo. Anche questa campagna non era svolta secondo i dettami del Regolamento Europeo e, soprattutto, i valori di concentrazione dei microinquinanti organici individuati da

ISPRA non trovavano validazione da parte dell'ARPA Puglia.

Ciò nonostante, signor Giudice, io ho voluto mostrare in questa prima slide i valori e le concentrazioni che venivano riscontrate, per due ordini di ragioni.

Il primo ordine di ragione: brevemente dico che il 1881, il Regolamento Europeo del 2006, pone... Pone, perché dico... Poi vedremo anche quello odierno non ha cambiato i valori, i cosiddetti TMA. Comunque pone - poneva, meglio - per le diossine una concentrazione massima pari a 4 picogrammi di... in tossicità equivalente su grammo di peso umido del mitile, e come somma di diossine, furani e PCB dioxin-like, il valore di 8 picogrammi. Poi esisteva anche, un po' sulla falsa riga di quello che abbiamo visto per gli ovicaprini, un livello di azione che poneva 3 picogrammi in tossicità equivalente per le diossine e furani, e sempre 3 picogrammi per i PCB. Il livello di azione sappiamo bene che è quell'indice, quel campanello d'allarme - possiamo così definirlo - che non va ad individuare una non conformità del prodotto, e quindi l'edibilità del prodotto, ma va a segnalare alle autorità competenti (ASL, ARPA, nella persona) che c'è un problema inerente a quello specifico microinquinante, invitando gli organi deputati a fare cosa? A svolgere delle indagini, capire quale fosse l'eventuale fonte di contaminazione e intervenire. Proprio... perché intervenire? Per evitare che un domani i TMA fossero superati.

E allora, in questa prima slide del lavoro svolto dall'ISPRA, dove io ho messo in visione i valori di ARPA Puglia nel momento che li elaborava nella validazione (che poi non c'è stata rispetto a ISPRA), cosa possiamo notare signor Giudice? Andiamo subito alle medie.

Vediamo che nel Mar Piccolo, primo seno, noi abbiamo un valore medio di PCB dioxin-like di 10,67, ovvero un valore molto alto che di per sé porta alla non conformità del prodotto, e quindi al superamento del TMA della somma diossine, PCB, furani, e un valore molto contenuto delle diossine che è pari a 2,05. Quindi parliamo di cinque volte di meno del valore di PCB. Ma soprattutto, quello che dobbiamo vedere, che questa analisi, questa campagna condotta dall'ISPRA ci restituisce, è che il valore di diossine non superava neanche il livello di azione.

Quindi, a rigor della legge comunitaria, non c'era un problema di diossine e furani, ma c'era un problema, come già evidenziato nelle prime campagne del 2008 e del 2009 condotte da ARPA e dal CNR, inerente alle diossine.

Io sul punto, Giudice, ho un ricordo, un ricordo dove tali emergenze venivano liquidate nella sentenza di Corte d'Assise - mi permetto di dire - con un gioco di parole, perché si diceva che questi valori erano valori aspettati, perché si prendevano in considerazione solamente mitili di profondità, e quindi, essendo vicini ai sedimenti che è il collettore della contaminazione, era ovvio riscontrare solo PCB. Ma, signor Giudice, per fortuna,

come ho detto la scorsa volta, i numeri non possono mentire e non mentono. Vediamo che l'ISPRA... Parliamo... il Ministero dell'Ambiente. Già questo dovrebbe mettere un chi va là per dire: "Le modalità di campionamento sono fatte in modo adeguato secondo la normativa". Ma le profondità di raccolta vanno... partono da 1,5 metri fino a 6 metri. Cioè, tutta la colonna di coltivazione dei mitili è stata puntualmente analizzata. Quindi liquidare che erano mitili di profondità, e quindi non rappresentativi della vera contaminazione, è sicuramente un fuor d'opera.

Andiamo avanti, signor Giudice, e troveremo un'ulteriore indagine. Perché, come dicevo la scorsa volta per gli ovicaprini, anche per i mitili vi è stata una attività di sorveglianza sanitaria molto importante. Non a caso, i mitili, volgarmente detti le cozze tarantine, sono uno dei prodotti del frutto del mare più indagato e più controllato al mondo, signor Giudice.

Ebbene, nel 2010 l'ASL di Taranto compiva la prima indagine secondo i dettami del Regolamento 1881 del 2006.

Faccio una piccola digressione. Vedremo, in tutte le attività di analisi e di campionamento dei mitili, che nei periodi più freddi i mitili avranno meno concentrazione di microinquinanti. Per quale ragione? Viene spiegato in modo dettagliato nelle consulenze, io sarò veramente contenuto nel dire questo aspetto, ma è utile per capire gli andamenti di contaminazione nel tempo.

Nei mesi più freddi la presenza di plancton nelle acque è inferiore. Siccome i mitili sono degli organismi filtratori delle acque e la loro matrice alimentare è proprio in plancton, dato che nei mesi più freddi è minore il plancton, minore sarà l'inquinante, il contaminante che si assume dalla filtrazione. Nei mesi più caldi, dove le temperature delle acque sono più calde, il plancton aumenta, così come aumenta l'attività di filtrazione, e quindi l'aumento della concentrazione del microinquinante.

Tant'è vero, questa indagine era svolta nell'autunno del 2010, quindi acque più fredde, tutti i mitili risultavano a norma.

Ma questa norma, questa conformità alla Legge Europea, alla norma - meglio - europea, evidenziava sempre quella problematica di cui le parlavo prima. Nel primo seno del Mar Piccolo, così anche negli altri due specchi d'acqua indagati da ASL, si notava una media di PCB pari a 4,67, quindi parliamo sempre oltre il livello di azione, già nei mesi autunnali, e un livello di diossine e furani pari a 2,3 in media, al di sotto del livello di azione.

Quindi anche questo era indice, appunto, che qualcosa non andava, c'era una problematica rispetto al PCB ed era nota all'Autorità, era nota all'ASL di Taranto, e probabilmente avrebbe dovuto condurre delle attività. Anche se poi vedremo, le attività di ricerca della

contaminazione nello specifico non sono state condotte per inerzia dell'ASL di Taranto, ma perché la fonte di contaminazione era già nota da molti anni prima. Quindi l'ASL aveva adempiuto già da tempo ai suoi doveri di indagine, che però sono stati nel tempo dimenticati o - meglio - sostituiti, come vedremo, dalla CNR del 02 maggio del 2013. Perché Lei a questo punto mi dirà: "Va bene Avvocato, ma questa imputazione, dato che lei mi sta dicendo che le autorità sapevano già tutto, da dove nasce?" Ebbene, nasce da due notizie di reato: una a firma del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL, che viene inviata al Procuratore della Repubblica di Taranto dell'epoca, il Dottor Franco Sebastio, e poi, successivamente, vedremo, da una relazione che aveva preceduto questa, una relazione del custode giudiziario, l'Ingegnere Barbara Valenzano, del 12 marzo 2013.

Quindi, sulla relazione del custode che analizzeremo, e su questa comunicazione alla Procura della Repubblica, dell'ASL di Taranto, nasce l'odierna imputazione.

Ebbene, in questa annotazione, in questa CNR del maggio 2013, l'ASL poneva... Io l'ho messo ovviamente in modo riassuntivo, per evitare di perdere... di farle perdere del tempo. Poneva un grafico, un grafico in cui rappresentava e compendia, in buona sostanza, le analisi che erano state svolte nel giugno, diciamo nell'anno del 2011, che va da febbraio a novembre, dicembre.

Come potrà vedere, signor Giudice, noi abbiamo indicato... O meglio, l'ASL di Taranto, perché questo è appunto un estratto della CNR l'ASL di Taranto indicava con un pallino, un puntino, i mitili campionati nel primo seno, con un quadratino secondo seno di Mar Piccolo, e poi il triangolino Mar Grande.

Quello che poi notiamo, che è quello che a noi ci interessa in base all'imputazione che ci viene mossa, è il primo seno. Come vede bene, signor Giudice, l'ASL pone come linea di sbarramento il limite della sommatoria PCB/diossina, pari a 8 che le dicevo prima, indicato dal Regolamento 1881 del 2006, ed evidenzia che dal mese di giugno al mese di ottobre tale TMA era superato dai mitili presenti nel primo seno.

Questo grafico, signor Giudice, come sicuramente se ne sarà accorto, ha un limite, un limite per fortuna superabile, perché ci mostra un dato aggregato; ci mostra un dato aggregato di diossine-furani e PCB in somma, non c'è quella scomposizione che i rapporti di prova, per nostra fortuna e per fortuna dei nostri assistiti, invece contengono. E il nostro tecnico, riprendendo i rapporti di prova, che l'ASL, in modo adeguato e corretto, produceva insieme all'informativa, e che sono al suo vaglio signor Giudice, indicava tutti i valori diossine e furani.

Quindi, rielaborando quel grafico... Infatti, vede, l'andamento è simile nella somma. Per quanto riguarda il primo seno, noi abbiamo questo, diciamo, sdoppiamento, disaggregazione del dato dei microinquinanti organici. La linea blu va a indicarci le diossine e furani, la

linea arancione ci va a indicare i PCB dioxin-like, e infine, la somma già indicata dall'ASL è la linea grigia.

A differenza... o, meglio, a completamento del grafico di prima, il nostro Consulente, il Professor Pompa, poneva anche il limite del livello di azione di cui le ho parlato prima, ovvero tre picogrammi in tossicità equivalente, insieme ovviamente al limite del TMA di 8 già indicato dal Dipartimento di Prevenzione.

Cosa possiamo notare da questa foto, da questa slide, signor Giudice? Che anche in questo caso le diossine e i furani erano sempre molto bassi, erano sempre al di sotto del livello di azione. A differenza dei PCB dioxin-like, che già dal mese di febbraio... Quindi parliamo, ricordandoci il modo di alimentazione dei mitili, quindi con acque piuttosto fredde del mese di febbraio... Già superavano quel livello di azione, fino a giungere, nei mesi più caldi, per esempio a luglio del 2011, a essere di per sé sufficienti, con un valore pari a 10,3, a superare quel tenore massimo ammesso dal Regolamento Europeo, e quindi la non conformità del prodotto.

Tali indagini hanno portato alla famosa ordinanza del 10 agosto 2011 dell'ASL di Taranto, che disponeva la distruzione dei mitili. Ordinanza che poi si è reiterata anche l'anno successivo, nel maggio del 2012, con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento 1259 del 2011, della Comunità Europea, che comunque ha tenuto gli stessi TMA per i mitili. Ma, tale anomalia sui PCB veniva anche riscontrata negli altri specchi d'acqua. Ora, il secondo seno del Mar Piccolo, appunto, ci dimostrava come le diossine erano sempre al di sotto dei valori di concentrazione dei PCB, anche se, ovviamente, negli altri specchi d'acqua non c'era un superamento del TMA.

Ma questo a farci capire che il problema afferente il Mar Piccolo di Taranto, e anche il Mar Grande di Taranto, non era un problema correlato alle diossine e ai furani, ma era un problema correlato a una presenza anomala di PCB dioxin-like. E poi vedremo, alla fine, che lo stesso Dottor Esposito, Direttore dell'ARPA Puglia, ci verrà a dire, in modo corretto, che anche quel carico di diossine che noi andiamo a trovare nei mitili di Taranto, così basso, in verità è dovuto alla stessa presenza dei PCB.

E, andando a valutare anche rapidamente Mar Grande, vediamo che la problematica dei PCB era sempre evidente.

Allora, il nostro Consulente, in modo molto rapido, allo stesso punto, che cosa ha voluto fare? Ha voluto fare un mero raffronto con le medie europee inerenti alla contaminazione dei mitili, appunto di Europa.

Vi è agli atti un allegato 4 della consulenza, che è un rapporto finale sulle azioni preparatorie in campo di diossine e PCB per i mitili del 2002, e a pagina 53 viene indicato che il rapporto medio di tutti i mitili europei, per quanto riguarda la contaminazione fra PCB e

diossine, è pari a 0,4.

Ricordo, cosa voglio dire? Quando noi parliamo "rapporto", parliamo sopra numeratore PCB, sotto denominatore diossine. Se abbiamo un numero relativo, ovvero 0,4, cosa ci sta dicendo questo rapporto? Che il valore dei PCB è superiore... E' inferiore. Chiedo scusa! E' inferiore a quello delle diossine.

Invece, nelle acque del Mar Piccolo, e non solo del Mar Piccolo, diciamo dei mari di Taranto, questo rapporto era inverso, perché, andando a valutare il rapporto esistente nel Mar Piccolo di Taranto, noi troviamo che i PCB sono 3,3 volte superiori al rapporto di contaminazione delle diossine.

Nel Mar Piccolo secondo seno 2,6 volte in media, nel Mar Grande perfino 7,3 volte il rapporto delle diossine.

Quindi, se in Europa abbiamo una presenza, una contaminazione caratterizzata da diossine, nel tarantino invece... Controcorrente" potremmo utilizzare, forse siamo nell'ambito adatto per utilizzare questo termine. Controcorrente abbiamo un rapporto, una contaminazione, caratterizzata fortemente, signor Giudice, nel locus commissi delicti secondo l'ipotesi, 330 per cento in più PCB rispetto alle diossine.

Quindi, un po' come le dicevo prima, signor Giudice, vedrà che tutte le indagini si chiudono perfettamente, tutto quadra, non c'è mai un elemento, una circostanza che stona.

Già questo ci dovrebbe indurre a comprendere come l'attività di indagine condotta dalle autorità pubbliche... E proprio per questo, prendendo quello che io le ho già detto, noi ci basiamo, ci siamo basati esclusivamente sui valori e sulle analisi delle autorità pubbliche, senza voler togliere la bontà, la serietà e i metodi utilizzati dal laboratorio Ilva, che poi abbiamo visto, alla fine dei conti, restituiva valori totalmente sovrapponibili a quelli delle autorità pubbliche. Ma proprio perché c'erano tutti gli elementi per addivenire a una non iscrizione degli indagati, o quantomeno ad una rapida archiviazione della loro posizione.

Ebbene, signor Giudice, quando io le dicevo una consulenza compilativa, mi riferivo anche a questo passaggio, proprio di quell'informativa del 02 maggio 2013, la 1898, dove in un passaggio a firma dei Dottori Ripa, Veterinario del Dipartimento di Prevenzione, e del Dottor Conversano, Medico, sempre dell'ASL di Taranto, dicevano alla Procura della Repubblica, dicevano alla persona del Dottor Sebastio, Procuratore Capo dell'epoca: "Si ritiene importante sottolineare la netta corrispondenza fra i valori di non conformità riscontrati nei mitili allevati nel primo seno e le analisi effettuate da CNR ed ISPRA sui sedimenti prelevati nelle medesime zone di prelievo molluschi. Particolarmente contaminati risultano essere i sedimenti prospicienti l'area occupata dall'Arsenale Militare di Taranto".

Ecco, è già l'autorità, l'ASL, che dice alla Procura: "Vedi, quel problema io l'ho indagato, vedi che quel problema, putacaso" - ma nella scienza il "putacaso" sappiamo bene che non esiste - "trova corrispondenza in una contaminazione particolare evidenziata innanzi all'area, all'area prospiciente l'Arsenale Militare di Taranto".

E il Dottor Conversano, sentito in dibattimento all'udienza del 29 settembre 2017, nel controesame del collega Luca Perrone, in modo sereno diceva queste parole, confermando quello che aveva scritto a quattro domani col Dottor Ripa, Veterinario del Dipartimento di Prevenzione. Pagina 129-130 del verbale: "Il primo seno è il più contaminato, e il punto più contaminato è quello davanti all'Arsenale".

Quindi l'ASL tracciava, in buona sostanza, l'attività di indagine della Procura, che poi, inspiegabilmente, o poi vedremo come, si devia. Devia, prende una tangente, e in modo - vedremo - inspiegato, arriva allo stabilimento siderurgico ionico.

Perché il Dottor Conversano, il Dottor Ripa, ASL Taranto, dicevano questo alla Procura? Cioè che vi era un'area prospiciente l'Arsenale Militare di Taranto molto contaminata nei sedimenti da inquinanti, microinquinanti organici. Lo diceva perché la Società Sviluppo Italia aveva relazionato nell'anno 2005 al Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale. Detta in parole povere, alla Regione Puglia. Quindi parliamo sempre di attività pubbliche. La Regione Puglia aveva condotto... aveva iniziato un processo di valutazione del SIN di Taranto, aveva dato incarico alla Società Sviluppo Italia di compiere dei carotaggi, delle valutazioni sui sedimenti, e aveva poi, ovviamente, relazionato.

In questa slide, signor Giudice, io le mostro un'area, cosiddetta 170. "Ha" significa appunto, lo sa meglio di me, ettari. Che viene appunto divisa in vari lotti, che poi corrispondono a dei piezometri. Se non vado errato, 75 piezometri. E cosa fa la società in parola? Fa queste carote di sedimento. Quindi parliamo di fondale del mare di varia altezza, si va da 50 centimetri, mezzo metro, fino a 300 centimetri, ovvero tre metri. E relaziona alla Regione. E che cosa dice alla Regione Puglia?

Questa slide, che è appunto parte di quella relazione fatta alla Regione Puglia, ci indica dei valori oltre lo 0,19 milligrammi/chilogrammo. Che cosa rappresenta? Rappresenta il valore di bonifica ICRAM. Cioè, significa: "Vedi, al di sopra di questo valore quell'area va bonificata, al di sotto va bene, non c'è bisogno di intervento". Proprio perché, come abbiamo detto prima, rientrava in quella finalità regionale di valutazione del SIN, Mar Grande/Mar Piccolo, e quindi, eventualmente, di attivare delle condotte di bonifica.

Questa slide mostra la prima carota, la carota a 50 centimetri. Nella zona rossa è evidenziato un superamento che va oltre almeno le 4,5 volte del valore ICRAM di 0,19 milligrammi su chilogrammo di PCB dioxin-like; il giallo ci va a indicare invece un valore superiore ai

0,19 ma inferiore alle 4,5 volte in contaminazione.

Quello che si può subito notare, signor Giudice, che di tutta quell'area non c'era nulla che non andava bonificato. Era tutta contaminata, dalla carota 1 alla carota 75. Così anche, andando più giù, carota fino ad un metro, stesse emergenze. Ovviamente l'area rossa, l'area più pericolosa veniva ridotta ma rimaneva, rimaneva così come fino alla carota di 150 centimetri, così come alla carota di due metri, così come alla carota di due metri e mezzo, fino a giungere alla carota di tre metri, dove nei bacini di carenaggio - e questi sono appunto i bacini di carenaggio dell'Arsenale Militare di Taranto - ancora sussisteva questa contaminazione.

E, in poche parole, signor Giudice, quali erano i livelli che sono stati riscontrati? Bene, fino alla profondità di due metri vi era una media di contaminazione di PCB che superava oltre dieci volte il limite indicato da ICRAM, ovvero 0,19 milligrammi su chilo di sedimento, di fondale, di sabbia valutato, e nei bacini di carenaggio abbiamo un superamento di oltre ventiquattro volte alla profondità di tre metri. Parliamo tre metri sotto il fondale del mare.

Capiamo come questo sedimento fosse una spugna di PCB, signor Giudice. E vedremo alla fine l'ARPA cosa ci dirà sulla questione. Quindi, quando il Dottor Conversano e il Dottor Ripa scrivevano alla Procura e dicevano: "Vedi che io trovo una corrispondenza, contaminazione importante dei sedimenti, diciamo Arsenale di Taranto e mitili", lo dicevano perché otto anni prima la Regione Puglia aveva compiuto delle indagini, che ovviamente loro conoscevano, era il loro lavoro, non è che si fondavano su valutazioni non contenute e precise.

Poi, successivamente, ISPRA continua questa indagine signor Giudice, perché ovviamente bisogna caratterizzare tutto il Mar Piccolo. E ISPRA nel 2010 elabora una nuova indagine, che è il documento 5 allegato alla consulenza del Professor Pompa, e va ad analizzare tutti e due i seni del Mar Piccolo di Taranto.

Cosa possiamo notare? La lettura è la medesima: dove vediamo rosso è il superamento di almeno 4,5 volte lo 0,19 milligrammi su chilo come valore di bonifica ICRAM; il giallo è compreso fra 0,19 e 4,5; il verde va bene. Semaforo verde, abbiamo un valore sotto lo 0,19.

Cosa notiamo? Ovviamente l'area 170 ettari... Che questa non è stata di nuovo indagata perché era già stata indagata precedentemente. Sono state indagate le altre aree. E notiamo, in particolar modo, una concentrazione importante di PCB proprio in quell'area degli ex cantieri Tosi, che nella prima indagine condotta da ARPA nel 2008 aveva già mostrato delle problematiche inerenti al PCB.

Ma io ora, Giudice, mi voglio soffermare su un punto. Vede questa linguetta nera, signor

Giudice? Quella linguetta nera è la presa a mare dello stabilimento di Ilva. Perché? Sgombriamo subito il campo. Perché lei avrà letto sicuramente, in quello che dice soprattutto il custode Valenzano, l'Ingegnere Valenzano, ma poi ripreso in modo... a corrente alterna dalla Corte d'Assise, che Ilva avesse un'idrovora in Mar Piccolo. Falso. Questa è una circostanza falsa. Ilva aveva, e ha, una presa a mare per gravità, lunga 3 chilometri sotterraneo. Cosa significa presa a mare per gravità? Abbiamo una discesa, signor Giudice, che fa scorrere l'acqua per gravità; abbiamo una vasca di calma alla fine di questa galleria lunga 3 metri, proprio per evitare che ipotizzabili inquinanti da Ilva potessero ritornare nelle acque del Mar Piccolo; poi queste acque salate... Ricordiamoci questo dato, Giudice, per il momento mettiamolo a parte. Le acque di raffreddamento di Ilva sono salate. Venivano utilizzate per raffreddare i processi siderurgici. E poi, dopo la depurazione, veniva incanalata in Mar Ionio, neanche in Mar Grande, da due canali di scarico chiamati Canale 1 e Canale 2, a nord della penisola di Punta Rondinella.

Come potete notare, signor Giudice, proprio vicino a quella famosa presa a mare, che è l'unico punto di contatto Ilva-Mar Piccolo-primo seno, non c'era nessun valore da bonificare. I sedimenti erano puliti. L'unica parte... anzi, le uniche parti dove i sedimenti erano contaminati, erano quelli prospicienti l'Arsenale Militare e quelli prospicienti l'attività cantieristica privata ex Tosi, perché era stata chiusa.

Però, su questa slide, inevitabilmente, ho anche un ricordo, perché in sentenza la Corte d'Assise diceva... Questa è la penisola di Punta Penna. Diceva: "A circa 2 metri ad ovest della penisola di Punta Penna è corrispondente una zona molto contaminata, proprio innanzi alle prese a mare di Ilva". Giudice, è falso.

Questa è la zona contaminata, questa è la penisola, la presa a mare di Ilva è questa, tutto verde, e noi andiamo a dire che questa zona è attigua alla presa. Veramente... Io rimango veramente senza parole, signor Giudice.

AVVOCATO – Ma l'idrovora l'hanno trovata?

AVVOCATO C. URSO - L'idrovora non c'è mai stata, non esiste. Era una mera, appunto, presa a mare, dove i sedimenti – ripeto - il fondale marino era in buona sostanza pulito, a norma di legge. Andando avanti nell'analisi delle varie attività svolte dagli organismi pubblici, abbiamo una relazione nel 2011, sempre alla Regione Puglia, in persona del Commissario delegato per l'Emergenza Ambientale, dove si andavano a prendere in considerazione tutte le fonti, si iniziavano a prendere in considerazione tutte le fonti primarie e secondarie di contaminazione del Mar Piccolo. Premessa, anzi inciso: quando noi parliamo di fonti - e lo vedremo - primarie e secondarie, non intendiamo una fonte più importante, primaria, e una fonte meno importante, secondaria. Ma fonte primaria sta a significare una fonte che viene... che ha un apporto terrigeno che va direttamente in mare. Esempio: la falda acquifera profonda.

La falda acquifera, se contaminata, sfocia in mare, va direttamente a contaminare le acque del Mar Piccolo.

La fonte secondaria, invece, per esempio, è il sedimento. Perché? Perché ha una modalità di contaminazione mediata, ovvero il contaminante viene sversato nel sedimento, il sedimento diventa un accumulatore del contaminante e poi, pian piano, rilascia la contaminazione nelle acque.

Per questo proprio noi possiamo essere indotti in errore. Anche noi Avvocati, quando per la prima volta l'abbiamo letto, abbiamo detto: "Ma quando parliamo di fonte primaria diciamo una fonte principale?" No, è una modalità di contaminazione. "Primaria" possiamo dire diretto sull'acqua; "Secondaria": mediato da un altro elemento. Nel caso di nostro interesse, i sedimenti.

Una fonte primaria di contaminazione, individuata nella relazione al Commissario delegato Regione Puglia del 2011, è un'attività che era chiusa, la cosiddetta nominata San Marco Metalmeccanica, che era un'azienda che aveva lavorato dal 1972 fino al 1995. Si trattava di una cava colmata con residui fangosi di natura industriale. E in questa relazione... Sviluppo Italia aveva condotto anche qui dei campionamenti, e in un particolare piezometro, denominato S3, trovava PCB libero con spessore circa di 1 metro. Ovviamente si concludeva dicendo: "Vedete, c'è la possibilità concreta di una contaminazione della falda sotterranea e, per com'è la geomorfologia del tarantino, la falda va da nord verso sud". Quindi va da nord, che la San Marco era in zona superiore, a giungere nelle acque. Tutte le falde acquifere di Taranto sfociano, quelle che vanno da nord, nel Mar Piccolo. E quindi si individuava tale possibilità di ulteriore contaminazione. E il Dottore Esposito, in modo chiaro, all'udienza del 06 giugno 2017, pagina 33, diceva: "Da questo piezometro" - l'S3 appunto - "veniva fuori olio, olio puro".

Ma andiamo avanti. Un'altra fonte di contaminazione era appunto la Matra. Perché anche la Matra, l'abbiamo... Non mi dilungherò sul punto. Ne abbiamo parlato la scorsa volta, le criticità della Matra, questo stabilimento abbandonato per oltre dieci anni, senza nessun controllo, dove erano stoccati dei fusti, in pessime condizioni, contenenti oli dielettrici, e quindi PCB di natura commerciale. Ebbene, in questa situazione, signor Giudice, sempre la Società Sviluppo Italia diceva: "Anche la Matra, con ogni probabilità, intacca la falda acquifera, e quindi contribuisce ad una contaminazione del Mar Piccolo, come fonte appunto terrigena, che viene da terra, come fonte primaria".

Ma nel 2014 ARPA tira le somme. Aprile 2014 abbiamo la relazione "Il Mar Piccolo di Taranto. Approfondimento tecnico-scientifico sulle interazioni tra il sistema ambientale e i flussi di contaminazione da fonti primarie e secondarie". Ecco perché prima mi sono permesso

di specificare in termini tecnici cosa ARPA, comunque i tecnici, considerano per fonti primarie e secondarie. E rappresentava qualcosa di veramente importante. Cosa faceva ARPA? ARPA diceva: "Okay, valutiamo tutte le fonti terrigene. Valutiamo Matra, valutiamo la San Marco, valutiamo l'Ilva, valutiamo tutto, tutte le fonti primarie". E poi poneva tre scenari. Diceva: "Se io valuto tutte le fonti primarie..." Faceva tre scenari: uno più conservativo, uno mediano e uno meno conservativo. Diceva: "Se io valuto tutte le fonti, per giungere a quelle contaminazioni presenti nei sedimenti, così imponenti, ho bisogno che tutte quelle aziende devono aver lavorato su Taranto da qualche millennio". Cioè parliamo che quelle aziende quantomeno da prima di Cristo, della nascita di Cristo, dovevano esistere nel tarantino. Poi fa un'ipotesi mediana, dove raggiunge il limite di un solo millennio, quindi parliamo dell'anno 1000. E infine dice: "Se proprio vogliamo estremizzare il dato, quantomeno dovremmo valutare la presenza di tali fonti terrigene da diversi secoli". Cosa che, sappiamo bene, queste aziende non esistevano e non esistono da diversi secoli nel tarantino. E conclude ARPA. ARPA conclude... E per questo la nostra consulenza e il mio intervento odierno è un mero intervento compilativo dell'attività delle autorità pubbliche. Concludeva, a pagina 85 della relazione dell'aprile 2014 di ARPA, documento agli atti e anche allegato alla consulenza del Professor Pompa, allegato 16, diceva: "Le stime sopra riportate" - come già premesso, preliminari e via dicendo - "degli assunti... porterebbero alla conclusione che le attuali immissioni di PCB nel primo seno del Mar Piccolo, derivanti dai corsi d'acqua superficiali e da (parola inc.), seppure confermate, da interrompere o da minimizzare, non giustificano le elevate concentrazioni di inquinanti misurate nei sedimenti nell'ambito delle caratterizzazioni e altri studi. Dato l'attuale quantitativo dei microinquinanti organici, trasferito per via delle acque di origine terrigena, si può dunque ipotizzare un accumulo pregresso nei sedimenti, probabilmente dovuto a immissioni di intensa magnitudine avvenuti in tempi passati, attraverso gli stessi vettori o con sversamenti diretti nel bacino".

Quindi ci sta dicendo ARPA che quei valori così alti di contaminazione per PCB dei sedimenti, prospicienti l'Arsenale, prospicienti i cantieri, erano da attribuirsi a sversamenti diretti nel bacino di PCB.

Ebbene, signor Giudice, nel nostro processo abbiamo avuto la prova di tali sversamenti diretti di PCP sui sedimenti, sul fondale del mare. E chi ce l'ha data? Ce l'ha data un teste di P.G., un Ispettore del Lavoro, l'Ispettore Fernando Severini, teste di altissima fiducia della Procura della Repubblica di Taranto, che ha svolto quasi tutte le attività, anche di natura infortunistica, per quanto riguarda lo stabilimento siderurgico. E, all'udienza del 12 febbraio 2020, questo teste di P.G. era ascoltato dal collega Annicchiarico, che gli

chiedeva appunto di queste situazioni, e il teste cosa riferiva? Ora lo dico in modo contenuto, poi andremo a leggere proprio le parole vive del teste Severini. Diceva: "Io stavo svolgendo un'attività di indagine per la Procura di Taranto, nella persona del Dottor Petrocelli, nell'Arsenale, per delle ipotesi di reato di ricettazione per quanto riguardava le ex imprese private, e durante questa attività mi accorgevo che nella banchina ex Area Imprese vi erano delle canalizzazioni che sfociavano direttamente in mare, e usciva di tutto da queste canalizzazioni. Io che cosa ho fatto? Le ho fatte analizzare, ho visto che c'era di tutto". Vedremo cosa dice. "E, in particolare, c'era PCB. E allora che cosa ho fatto?" Perché non si è fermato qui il teste Severini, l'Ispettore del Lavoro Severini. Ha chiamato i Carabinieri del NOE di Lecce, Gruppo Sommozzatori, e ha detto: "Per favore, mi fate un'immersione? Mi andate a vedere cosa c'è sul fondale?" Ebbene, i Carabinieri, a parole dell'Ispettore Severini... Dice: "C'era di tutto. C'erano trasformatori senza tappi, che con ogni probabilità avevano svuotato il loro contenuto di oli dielettrici sul fondale del primo seno del Mar Piccolo". Leggo quello che diceva al collega Annicchiarico l'Ispettore: "Scoprii per caso, durante sempre questi passaggi da un viottolo all'altro, eccetera... Scoprii delle canalizzazioni ben mimetizzate, delle tubazioni che scaricavano direttamente a mare da pozzetti che erano stati realizzati nell'area Ex Imprese. Feci fare la caratterizzazione dei contenuti di queste canalizzazioni. In queste canalizzazioni furono trovati, oltre che quantitativi di solventi, diluenti, oli minerali, eccetera, anche quantitativi, purtroppo, di PCB che scaricavano a mare. I militari del NOE si immersero, hanno fatto dei rilievi fotografici e anche dei filmati, dai quali è venuto fuori che sul fondale c'era di tutto, compreso trasformatori aperti, perché questi oli dielettrici erano contenuti nei trasformatori". Il collega chiede una conferma sull'apertura dei tappi e dice: "Sì, erano vuoti e con i tappi aperti. Erano disseminati in una zona, che era militare, antistante la banchina ex Area Imprese". Ovvero quei bacini di carenaggio che noi abbiamo visto nell'indagine del CNR, che erano fino a ventiquattro volte oltre il limite ICRAM, a profondità di 3 metri signor Giudice.

E allora, il teste Severini produceva uno stralcio dell'informativa dell'epoca, che è gli atti, però questa informativa era parte di un fascicolo, di un fascicolo numero 9395 del 2005 Procura della Repubblica di Taranto.

E noi, da Avvocati di bottega, chiedevamo alla Procura di Taranto l'acquisizione di questo fascicolo. Accesso agli atti. Più evidente diritto di accesso agli atti in questo caso non esiste! Giudice, era il periodo Covid, perché abbiamo visto che la testimonianza è stata di febbraio 2020. Ci rispondeva la Procura: "Vedete che il fascicolo vostro interessato esiste, però è in un deposito, in un archivio del Tribunale di Taranto presso il Porto, in

un'area non ben identificata. E, dato che ci sono le restrizioni Covid, non lo posso acquisire, perché non ci sono delle modalità operative indicate dalla Procura". Ma il processo andava avanti, le nostre istanze si reiteravano, le risposte erano medesime. A un certo punto la Procura non ci ha risposto più. La Procura, io ovviamente parlo nella persona delle Segreterie dei vari uffici. Non ci hanno risposto più, non ci hanno detto: "Avvocato, questa è copia", oppure "Il fascicolo non esiste". A un punto, signor Giudice, noi, come dei mendicanti al buio, siamo andati a chiedere il mero decreto di archiviazione. Neanche quello ci hanno dato!

E allora, davanti a questa situazione, da Avvocati di bottega, lo chiediamo alla Corte d'Assise, 507, alla fine dell'istruttoria. La Corte d'Assise rispondeva: "Avvocato, non è utile e indispensabile ai fini del decidere".

Da una parte abbiamo l'ARPA Puglia che ci dice che la contaminazione dei sedimenti è correlata a sversamenti diretti in bacino. Viene un teste della Procura, non un teste dell'Avvocato Urso o dell'Avvocato Annicchiarico, un teste di massima fiducia della Procura, che ha lavorato per trent'anni con la Procura della Repubblica di Taranto, ci dà la prova provata di questi sversamenti, che sempre l'ASL dice: "Vedi, i mitili sono contaminati dai sedimenti, e i sedimenti sono contaminati dagli sversamenti diretti", dice ARPA. E ci dice la Corte d'Assise: "Ma non è utile questo fascicolo". Perché in quel fascicolo, signor Giudice, seguendo le parole del Dottor... dell'Ispettore Severini, c'erano le fotografie e c'erano i video del fondale. Era il re nudo. E neanche il decreto di archiviazione. Chissà! Evaporato. I PCB sono rimasti, i decreti di archiviazione evaporano.

Ma a questo punto mi dirà: "Okay, Avvocato, tutto bene, ma come arriviamo all'accusa nei confronti del signor Pastorino e di tutti gli altri imputati? Arriviamo per magia?" E allora io, signor Giudice, la invito a prendere un cartoncino che ho stampato, che va... che le ho prodotto, che è rappresentato in questa slide, che va a rappresentare una parte dell'area di Taranto, quella di nostro interesse. In questa zona è l'Ilva, qui abbiamo la presa a mare che è cerchiata in rosso, e qui abbiamo i due canali di scarico in Mar Ionio. Neanche Mar Piccolo... Mar Grande, perché il Mar Grande finisce alla Diga Foranea. Abbiamo Mar Grande, i due seni del Mar Piccolo, e questo è il Mar Ionio.

Perché ho voluto prendere e rappresentarle questa slide della città di Taranto? Perché il 12 marzo del 2013, Valenzano Ingegnere Barbara, custode giudiziario dell'Area a Caldo di Taranto, dello stabilimento di Taranto, scriveva alla Procura, nelle sue tante relazioni parascientifiche e di fantadiritto e di fantatecnica, e diceva: "Vedete, vi dico io come sono contaminati i sedimenti del Mar Piccolo di Taranto. Ve lo dico io". Dimentica tutto quello che ARPA, ASL, CNR, il Ministero, dal 2005 diceva e ridiceva, diceva e

ridiceva, diceva e ridiceva, e propone lei una teoria. Dice: "Vedete, il particolato presente nelle acque che escono dai canali di scarico di Ilva..." Parliamo... Qui, Giudice, c'è un sistema di depurazione delle acque. Lo immagina? Una impresa così grande può scaricare direttamente a mare? Quanti processi ci sarebbero stati, quanti sequestri ci sarebbero stati in sessant'anni di attività siderurgica se le acque uscivano tal quali nelle acque del Mar Ionio di Taranto? Ci sono dei processi di depurazione. Ma lasciamo perdere, facciamo finta che non ci siano i processi di depurazione. Diceva l'Ingegnere Valenzano: "Il particolato, controcorrente..." e le spiegherò perché poi controcorrente. Lei non diceva "controcorrente", lo aggiungo io. Controcorrente, come se avesse un motore fuori bordo, attraversava parte del Mar Ionio, passava in questa piccola parte aperta della Diga Foranea, e in un tempo di quindici giorni arrivava presso il Ponte di Pietra, Ponte Sant'Egidio da Taranto, per immettersi nel Mar Piccolo di Taranto e contaminare i sedimenti. Cioè, Giudice, noi da una parte abbiamo i sedimenti contaminati, con le prove, di Mar Piccolo, ma l'Ingegnere Valenzano, che conosceva tutti questi atti, signor Giudice... Perché questi atti sono atti pubblici, non siamo noi andati a fare l'esperimento durante il processo, erano dal 2005. La relazione è di marzo '13, quindi era tutto noto. Almeno, chiedo scusa, avrebbe dovuto conoscerli. Comunque erano di pubblico dominio. Ci dice: "No, signori, non c'entrano niente gli sversamenti di Arsenale, l'attività cantieristica, ma è Ilva, perché il suo particolato entra in Mar Piccolo". E, in questa relazione, abbastanza farraginoso, pone due o tre fotografie, parla in modo generico di studi condotti dal Politecnico di Bari, e la liquida là. Allora noi abbiamo dato incarico al nostro Consulente, Professor Tognotti, Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Chimica dell'Università di Pisa. Abbiamo detto: "Professore, per favore, legga questa relazione e ci faccia capire: ma quali sono questi studi che dicono quello che l'Ingegnere Valenzano ci sta apportando... o, meglio, ha portato all'attenzione della Procura?" Da cui è nata, in fin dei conti, l'imputazione nei nostri confronti. E allora il Professore, in modo molto preciso, che cosa ha fatto? Ha preso, ha visto le foto, ha fatto una ricerca su tutti gli studi del Politecnico di Bari e ha visto che erano, in buona sostanza, quelle foto estrapolate da uno studio, e i famosi quindici giorni di percorso degli 8 chilometri controcorrente erano citati in un altro studio. Peccato che, nel primo studio, che si chiama "Tidal Current Computation in Mar Piccolo Taranto", a firma di Balchema, Gira e, tra gli altri, anche Daniele Malcangio e Michele Mossa, i canali di scarico Ilva non si prendevano proprio in considerazione. Non c'erano proprio, Giudice.

E, nel secondo studio, a firma Mefta, Serio, Mossa, Petrillo e Polillo, dove appunto erano riferiti i quindici giorni, questi quindici giorni ma a cosa erano riferiti? Erano riferiti ad un

ipotizzato trasporto di inquinanti come variazione di temperatura e salinità. E poi i dati di input erano errati, perché questi accademici cosa facevano? Consideravano l'acqua dei canali di scarico come acqua dolce. Prima le ho detto: "Ricordiamoci il dato ma mettiamolo da parte". L'acqua dei canali di scarico utilizzata per i processi industriali Ilva è acqua salata, perché è acqua del Mar Piccolo.

E questo era tutto quello che aveva indotto, in modo totalmente incongruo mi permetto di dire, e ascientifico, la custode, a considerare proprio quel particolare ipotizzato come fonte di contaminazione dei sedimenti del Mar Piccolo.

Ma, in questa situazione, quando io ho parlato di controcorrente, quindi l'impossibilità fisica del particolato di andare lì, questa circostanza ce la dice il Pubblico Ministero. Perché il Pubblico Ministero ha condotto molta attività integrativa di indagine durante il dibattito. Probabilmente nascevano argomenti, si cercava di tamponare, quantomeno di aggiornare la propria tesi d'accusa.

Il 25 giugno del 2019 deposita un profluvio di documentazione, fra cui una relazione ARPA del 2009. Forse gli sarà sfuggito al Pubblico Ministero. In questa relazione ARPA del 2009, dove si andavano a verificare e valutare lo stato qualitativo delle acque marino costiere di Taranto, fra i vari punti di immissione di potenziali contaminanti si prendeva anche la presenza, punto 1), di scarichi industriali: Golfo di Taranto, oltre Punta Rondinella. Punta Rondinella, appunto, è qua indicata nella cartina. Nord Punta Rondinella abbiamo scarichi Ilva, e poi più su abbiamo gli scarichi ENI della Raffineria, che però non ci interessano per i nostri interessi e argomentazioni.

Scriveva ARPA: "Riguardo al punto 1)" - cioè gli scarichi industriali - "Considerando l'andamento delle correnti, è ipotizzabile una diffusione di questi composti verso la Costa Metapontina, cioè verso nord". Cioè, ARPA ci viene a dire il contrario di quello che l'Ingegnere Valenzano ha detto nel 2013. L'ARPA lo dice già nel 2009, lo dice quattro anni prima, quindi non è che l'Ingegnere Valenzano potrebbe dire: "Eh, va be', ma io non ho fatto studi scientifici". L'ARPA l'aveva già detto quattro anni prima. Diceva: "Vedete che le acque del Mar Ionio di Taranto, dove versa le acque depurate di Ilva Taranto, per le correnti vanno verso nord, non vanno verso sud". E per questo io mi sono permesso di dire: "Il particolato doveva avere un motore fuori bordo, attraversare gli 8 chilometri ed entrare nel primo seno di Mar Piccolo".

E, ritornando sulle slides generali, signor Giudice, vediamo come abbiamo un'altra valutazione di ARPA del 2011, proprio delle deposizioni di Ilva. Per questo, e chiedo scusa se lo ripeto, il mio intervento è un intervento meramente compilativo. Perché ARPA prende anche in considerazione, in questo documento, che è una relazione del 2011, proprio le deposizioni di Ilva. E dice: "Sulla base dei dati relativi al 2008 nella stazione Tamburi

di Taranto, si può ritenere altamente improbabile" – altamente improbabile – "che la deposizione atmosferica, pur fornendo un contributo diverso da zero..." E' ovvio. Troviamo la diossina anche sul Monte Everest. "...sia responsabile dei valori riscontrati nei sedimenti". Quindi questa ipotizzata deposizione viene esclusa in modo chiaro da ARPA.

Al di là che anche la logica umana, di fronte a delle evidenze che urlavano... Cioè, non lo so signor giudice, ARPA e ASL ti urlano e ti dicono: "Vedi che i sedimenti sono contaminati dall'Arsenale"... Ti mando i sommozzatori del NOE, dei Carabinieri. Non è che è andato il sommozzatore pagato dal difensore, è andato il sommozzatore dei Carabinieri. Ti fa le foto, i video, c'è di tutto. Viene il teste, Ispettore del Lavoro, P.G., trent'anni di lavoro con la Procura, ci dice da dove viene la contaminazione dei sedimenti. Le correnti di Taranto portano tutto verso nord, il particolato non può passare dai canali di scarico al primo seno del Mar Piccolo. Ilva non sversa nulla in Mar Piccolo perché ha una presa a mare, una mera presa a mare, e non c'è neanche quella ritenzione fisica dell'idrovora. ARPA ti dice: "Vedi che pure quello che esce dal camino è altamente improbabile". Qua stiamo in un ambito penale, signor Giudice. E invece qua... abbiamo invece il contrario. E' altamente improbabile, cioè la certezza giuridica che Ilva non c'entra nulla con la contaminazione dei sedimenti. Ciò nonostante, dopo tredici anni stiamo parlando ancora della stessa cosa. Va bene.

E allora, signor Giudice, ARPA si poneva un altro interrogativo. Perché, ripeto, ARPA e ASL hanno svolto i loro lavori in questo ambito in modo adeguato. Diceva: "Va bene, abbiamo i sedimenti contaminati, ma la contaminazione dai sedimenti può passare al mitile?" L'ultimo step, no? Gli ultimi 10 metri al traguardo. E che cosa ha fatto ARPA? Ha allegato... Sempre la relazione del 2014, la slide 18 che le ho mostrato prima. Allega uno studio fatto dal CNR, uno studio sperimentale. Che cosa fa il CNR? Il CNR simula tre ipotesi. Prende i mitili, li pone nella Stazione 1 (slide 10, quando abbiamo visto la caratterizzazione). Li pone qui, nella Stazione 1 dell'area 170 ettari Arsenale di Taranto. Poi crea un altro scenario ex situ. Quello che dicevo io "Stazione 1" è in situ, mitili in situ. Uno scenario ex situ, ovvero raccoglie un po' di fondale, lo mette in un acquario e mette dei mitili, e poi simula le risospensioni del fondale, dei sedimenti. E poi un terzo scenario: i mitili naturali presenti in quella Stazione 1, dove li ha posti anche lei. E allora fa tre scenari temporali - a quindici giorni, a trenta giorni e a quarantacinque giorni - per vedere: "Ma questa contaminazione dai sedimenti si trasferisce al mitile? Oppure devo andare a indagare un'altra fonte di contaminazione?" Ebbene, signor Giudice, a quindici giorni la presenza di PCB era molto più alta dei mitili in situ, quindi quelli che stavano a mare rispetto, a quelli in acquario, fino a giungere a quarantacinque

giorni che quelli naturali, che non erano stati posti da ARPA, ma che erano sempre stati lì, avevano una concentrazione altissima di PCB. E infatti, cosa si vedeva? In situ: contaminazione più veloce a quarantacinque giorni, concentrazione di PCB maggiori ai TMA, quindi non edibili oltre il Regolamento Europeo. Ex situ: contaminazione più lenta, a quarantacinque giorni sfiorava il limite TMA, quelli nativi superavano abbondantemente il TMA.

Quindi è la prova scientifica, ed è diciamo quello che chiude il cerchio, che dice: "Vedete, la contaminazione è trasmessa dai sedimenti all'animale, al mitile, all'organismo filtratore, quindi è inutile che ci andiamo ad inventare altre teorie". E quelle teorie che avevamo valutato e ipotizzato, hanno trovato conferma in un esperimento particolare del CNR.

E ancora, perché ARPA, ripeto, non si è fermata, ha detto: "Okay, abbiamo visto che la contaminazione si trasmette in modo importante, soprattutto in natura..." Che è quello che a noi interessa, ovviamente. Non ci interessa quello che è in acquario. E ciò nonostante, era confermato il dato. Abbiamo analizzato l'area prospiciente l'Arsenale Militare, giusto? E' un'area militare, non ci sono gli allevamenti di mitili nell'area militare. E diceva: "Va bene, ma è possibile che questa contaminazione arrivi fino agli allevamenti che sono nella zona, diciamo, centrale del primo seno del Mar Piccolo di Taranto?" E studiava, ARPA, nella relazione del 2014, le correnti del Mar Piccolo, alta marea, bassa marea, in tutte le stagioni: primavera, estate, inverno, autunno. E cosa diceva, cosa riscontrava? Riscontrava che proprio le correnti del Mar Piccolo spingono, spingono dalla parte sud verso la parte nord, quindi spingono la contaminazione e i sedimenti dall'area inquinatissima dell'Arsenale verso gli allevamenti presenti nel primo seno del Mar Piccolo. E concludeva. Ecco, la conclusione delle conclusioni. Concludeva nella relazione dell'aprile 2014, ARPA, pagina 85: "Sulla base delle considerazioni fin qui esposte, si può dunque supporre che il primo seno del Mar Piccolo, un ruolo non trascurabile, attivo e probabilmente predominante dei sedimenti quale fonte secondaria di contaminazione verso la componente biologica, in particolar modo a carico degli organismi filtratori". In questo caso mitili. Ricordo, "fonte secondaria" non significa di secondo livello, ma perché è mediata, perché passa dal sedimento al mitile, invece la fonte primaria è direttamente nelle acque (falda acquifera, ad esempio).

Questo lo scrive ARPA, aprile 2014. Ecco, il cerchio si chiude. Il cerchio non si dovrebbe... non doveva essere mai aperto probabilmente. Però ARPA nel 2014 pone la parola fine. Almeno, sarebbe dovuta rappresentare la parola fine. E dice chiaramente: Vedete, non ne perdetevi tempo". Sono nove anni di studi, non un giorno. Nove anni di studi di ARPA, di ASL, del Ministero, della Regione Puglia, e vi posso concludere... Perché qui parla

con termini di certezza: "non trascurabile, attivo e probabilmente predominante". E poi, invece, nell'indagine odierna... dell'imputazione odierna, tutto questo, signor Giudice, sparisce. Sparisce. Cioè, tutto quello che è stato fatto dalle autorità competenti, da tutte le... Queste sono fonti di prova della Procura, signor Giudice, agli atti, che sarebbero state note ad un custode quantomeno diligente. Perché, nel momento che io vado a sollevare un'accusa di avvelenamento, dove rischio pene importantissime, quantomeno mi leggo le carte esistenti su quel fatto. E, lo stesso Dottor Esposito dell'ARPA, quando è stato ascoltato il 06 luglio 2017, confermava quello che ha scritto in buona sostanza lui, perché lui è responsabile di quel documento.

Perché, signor Giudice, come le dicevo l'altra volta, come quando abbiamo ascoltato i Periti, anche quando abbiamo ascoltato il Dottore Esposito, noi non ci siamo nascosti dietro un dito. Anzi, forse siamo stati anche poco accorti come difensori, perché avevamo il documento in tasca, ce lo potevamo tenere in tasca, e invece l'abbiamo messo in contraddittorio. Abbiamo detto: "Dottore, chiedo scusa, ma lei, e la sua équipe ovviamente scientifica, ha scritto questo". Abbiamo rischiato, signor Giudice, perché, lei ha tantissima esperienza di processi, le parole possono essere dette, ridette, interpretate e reinterpretate. E invece il Dottor Esposito diceva a pagina 107: "La contaminazione era proprio da dilavamento per percolazione di apirolio". Quindi non si nascondeva, non si rimangiava, non ritrattava il Dottore, il Direttore dell'ARPA Puglia. Diceva: "Sì, Avvocato, è così. L'ho detto nel 2014, a tre anni di distanza lo ribadisco". E non ci sono stati, in medio tempore, dei rilievi che hanno smentito quell'attività di indagine che trovava origine sin dal 2005. Ma il Dottor Esposito, forse... O forse o sicuramente, per serietà del ruolo che ricopriva, andava oltre signor Giudice. Diceva, come le ho già anticipato: "Avvocato, badi bene, abbiamo una contaminazione da PCB, ma dove lei va a trovare le diossine, quelle non immaginate che vengano da Ilva o vengano da altre fonti di contaminazione, vengono sempre dal PCB". Perché? Perché ci spiegava, a noi tecnici, il PCB quando viene prodotto, quindi l'olio dielettrico quando viene prodotto dalla fabbrica, ha in sé un contenuto potenziale di diossine, che nel momento in cui l'olio viene stressato termicamente, invece di essere in potenza, diventa attuale. Quindi quel piccolo e basso livello al di sotto dei livelli di azione che lei riscontra nei mitili, è sempre di origine del PCB. Leggo sempre da pagina 107 del verbale del 6 giugno: "Anche in quel caso c'era una prevalenza di furani rispetto alle diossine. Anch'esso è tipico di una contaminazione da PCB, da apirolio. L'apirolio si degrada termicamente e forma delle diossine, che già in partenza esce già dalla fabbrica con un suo carico di diossine. Lo stress termico poi provoca una formazione tipicamente che è più di furani che più... che di diossine". Quindi il Dottor Esposito... anche se le

diossine e i furani non erano un problema. Va oltre forse le nostre domande il Dottor Esposito e ci dice: "Vedi, Avvocato, che anche le diossine che tu ritrovi, che abbiamo noi ritrovato nei mitili vengono dal PCB. Non ne perdere tempo". E va anche oltre! Perché non è finita, signor Giudice. Perché, in quella famosa relazione del 12 marzo 2013. Valenzano Ingegnere Barbara diceva questo: "Poi io ho la pietra tombale per Ilva. E sapete quale?". "Qual è?". "Che nei rapporti di prova dei mitili il congenere più presente è un tetrafurano che è tipico dell'attività siderurgica. Quindi A più B... e quindi tiro le conclusioni. È inutile che tu mi vieni a parlare di arsenale, è inutile che tu mi vieni a parlare di Cantieri Tosi, è inutile che ARPA lavora per nove anni. Tutto cestinato in un secondo. Io ho trovato il tetrafurano". E il Dottor Esposito, forse per accreditarsi agli occhi della comunità scientifica davanti a queste assurdità scientifiche dell'Ingegnere Valenzano, diceva all'udienza del 31 maggio 2017, pagina 194... lo riassume e poi lo leggo. Diceva: "Vedi, un po' come i fegati degli ovicaprini. Vedi, Avvocato, se tu vai a fare il profilo delle diossine e dei furani dei mitili, in qualsiasi parte del mondo troverai quel profilo. Quindi che c'è più un tetrafurano è un risultato atteso. Perché se io vado a prendere dei mitili a Taranto o li vado a prendere in Australia o li vado a prendere nel Mar Adriatico, troverò sempre quel profilo. Quindi lascia perdere il profilo diossine e furani". Altro che pietra tombale! Questa è la pietra tombale sull'ignoranza della Valenzano! Quindi quella relazione, signor Giudice, del 12 marzo 2013 - che ha dato origine all'odierna accusa di avvelenamento dei mitili - si fonda su una teoria di particolato che controcorrente attraversa otto chilometri, in spregio a quello che diceva ARPA (che ci diceva che appunto il particolato va verso nord e non verso sud), utilizzando in modo artefatto della documentazione accademica che diceva tutt'altro, che si occupava di tutt'altro, enfatizzando un congenere quale - come ho detto prima - l'impronta digitale sulla pistola che in verità... ti dice il dottore, il responsabile dell'ARPA: "Vedi che non c'entra nulla perché qualsiasi mitile ha quel profilo". Leggo: "Come si accumula il mitile - dice il Dottor Esposito - è un po' particolare proprio per la fisiologia dell'animale in grado di selettivamente bioaccumulare un congenere dei diciassette specifici che è un tetrafurano. Qualunque mitile ben contaminato avrà quel profilo. All'occhio è molto evidente ed è veramente tipico del mitile. Era una conseguenza della fisiologia dell'animale stesso. Quindi, sì, c'era una prevalenza di questo congenere, un tetrafurano". Quindi sbugiarda totalmente! Uno dei testi principe dell'Accusa, il direttore dell'ARPA Puglia, sbugiarda la tesi d'Accusa!

Quindi, signor Giudice, tirando le somme e ponendo l'attenzione su tutti questi elementi, io ritengo che non possa in nessun modo e né è emerso dalle attività pubbliche che ci possa essere una riferibilità alle emissioni di Ilva.

Ma davanti a tutto questo - io ho un ricordo anche su questo punto - la Corte d'Assise, parafrasando un termine di natura politica, trova una terza via: perito fra i periti dice "ARPA, ASL, Ministero, Regione Puglia, fatevi da parte"; perfino "Custode, mettiti da parte". Perché dice la Corte d'Assise: "Non c'entrano nulla i sedimenti con la contaminazione dei mitili". Lo dice il custode nella tesi d'accusa, lo dicono tutti. Dice: "Vedete, la contaminazione sapete da cosa deriva? Deriva dalla deposizione atmosferica che abbiamo analizzato. I fumi che escono dal camino E312 si vanno a posare sugli allevamenti e li vanno a contaminare". La terza via. Corte d'Assise: alzo le mani! Perito fra i periti, ci mancherebbe! Ma come posso io, Giudice, elidere in nuce tutte le argomentazioni della Pubblica Accusa, dell'autorità pubblica, del Ministero, dell'ARPA, dell'ASL, dello stesso custode? Lo stesso custode parla di contaminazione dei sedimenti! La Corte d'Assise taglia la testa al toro: "Lascia perdere. Ma che c'entrano i sedimenti? Non avete capito niente. Voi che siete dei chimici, dei biologi, degli ingegneri siete una massa di ignoranti. Ve lo dico io come si sono contaminati i mitili a Mar Piccolo". E poi alla fine la solita frase di chiusura, clausola di chiusura: "Ammesso e non concesso che fosse il PCB, come dici tu, Avvocato Annicchiarico... che Ilva produceva più di tutti il PCB: è un dato oggettivo! Solo che, come hai detto per Matra, per gli (*parola incomprensibile*), noi abbiamo prodotto decine di faldoni dove smaltiamo in modo corretto il PCB. Che poi l'azienda Matra piuttosto che l'azienda Y lo gestiva male è colpa nostra?". Quindi questo ricordo triste, dove tutti i tecnici pubblici... tutti questi stipendi, a questo punto, pagati inutilmente dalla pubblica amministrazione. Vengono cestinati con poche righe in sentenza e poi la clausola di chiusura standard: "Non ti lamentare. Non mi dire che il PCB... che lo sappiamo: tu eri il maggiore detentore di PCB nella provincia di Taranto".

Ora - senza farle perdere molto tempo, signor Giudice, voglio passare all'altro inquinante indicato dall'Accusa che sono appunto i metalli. Perché - abbiamo letto nell'imputazione - abbiamo da una parte i PCB/diossine, dall'altra parte abbiamo i metalli. Per i metalli le dico subito - e andrò velocemente in queste slide - che non c'è mai e poi mai un valore che supera i controlli fatti da ARPA e dalla ASL, quindi nessun fuorinorma per i metalli. Lei li potrà vedere nelle ultime sette slide dove si prendono tranquillamente in considerazione tutti i metalli pesanti più importanti da parte dell'autorità e non c'è mai un fuorinorma per quanto riguarda appunto i metalli. Quindi forse l'Accusa ha avuto una svista su questo punto, che ci fossero anche dei superamenti per i metalli pesanti.

Poi voglio - e sto per chiudere su questo argomento - ricordare un'attività di indagine e altrettante testimonianze che la Capitaneria di Porto - è presente agli atti il verbale

stenotipico - ha condotto. Ovvero la Capitaneria di Porto... e venne a testimoniare la Polizia Giudiziaria nelle persone di Ciotta e di Giuliano che parlarono di due sversamenti che loro avevano rinvenuto nello specchio d'acqua del Mar Piccolo. Questo è utilizzato dalla Corte d'Assise per dire: "Vedi che è il particolato che sta a galla? Ci stanno pure gli sversamenti. Quindi non solo è il camino ma ci sono pure gli sversamenti". Solo che quei due testi quando sono venuti, sempre in modo corretto e contenuto, hanno detto: "Vedete, Avvocato, le analisi che abbiamo fatto... non si parla proprio di diossine e furani perché abbiamo campionato quegli sversamenti e abbiamo analizzato IPA e metalli di ferro, neanche tutti i metalli pesanti ma i metalli di ferro. Però abbiamo trovato una cosa. Abbiamo fatto una ricostruzione dinamica di quegli sversamenti: con ogni probabilità venivano dalla raffineria, non venivano da Ilva". Quindi, Giudice, non solo quegli sversamenti sono stati oggetto di analisi di inquinanti che non riguardano le diossine e il PCB, quindi non hanno nulla a che vedere con la contaminazione di cui noi oggi stiamo parlando. Quindi parliamo di IPA e metalli di ferro. Cioè nonostante è la stessa Capitaneria di Porto che dice: "Probabilmente quel giorno la raffineria aveva dilavato il piazzale, vi era stata una problematica e avevano sversato in Mar Piccolo". "Comunque - conclude - non è stato allarmante perché con Ecotaras - l'azienda che all'epoca si occupava di bonificare gli specchi d'acqua - in poche ore abbiamo raccolto tutti gli inquinanti e la problematica è finita lì".

Voglio chiudere l'ambito dell'avvelenamento dei mitili del primo seno con due ricordi. Perché - lei sa, signor Giudice: quando noi parliamo di avvelenamento c'è un ambito di contaminazione e poi una valutazione necessaria del rischio sanitario. Perché dobbiamo anche comprendere: "Ma quel superamento del TMA, indicato nella normativa europea, crea un rischio sanitario nella comunità, negli uomini, in coloro che possono accedere al commercio e all'acquisto di questi mitili?". Allora è stata svolta una consulenza sul punto dal Professor Moretto che è un consulente non del mio assistito ma di altri imputati. Il Professor Moretto, in modo compiuto, che cosa ha fatto? Ha preso i valori massimi riscontrati di TMA nei mitili di Taranto, ha utilizzato gli indici al consumo per comprendere "Un uomo normale, un uomo medio, quanti mitili può consumare in tutta la sua vita?", ha creato... già l'uomo medio indicato dal Ministero dell'Agricoltura sarebbe stato sufficiente. Il Professor Moretto crea nuove categorie di consumatori. Nello specifico, il superconsumatore è il consumatore esclusivo di mitili, cioè che si ciba per il 90% solo di mitili nella sua dieta (quindi parliamo di qualcosa di impossibile, che non appartiene alla realtà). Ciò nonostante, il Professore dice: "Vedi, il consumatore molto estremo...". Anzi lui è andato oltre il 90%: il 99 per cento. Dice: "Può assumere al più il 17,32 per cento del carico corporeo che l'OMS indica come rischio

sanitario per le diossine e i PCB". Su questo ricordo che la Corte d'Assise invece dice... Che poi sul rischio sanitario è la stessa Difesa che dice che esiste. Perché, se l'OMS pone come limite 14 picogrammi per settimana come carico corporeo, Moretto dice che si raggiunge 17,32. Ma in percentuale, signor Giudice! 17,32 di 14 picogrammi! Il Professor Moretto non ha detto che il consumatore estremo - situazione inverosimile, non appartenente alla realtà - consuma 17 picogrammi di diossine e PCB ma il 17,32% del carico corporeo indicato dall'OMS, ovvero 4,15. Ovviamente c'è stata una svista probabilmente. In ultimo dice: "Ma, al di là di tutto questo, poi è la perizia epidemiologica medica che dice che quei mitili fanno male". Signor Giudice, è una valutazione che lei può fare in un secondo. Siccome la perizia medico epidemiologica è un PDF cosiddetto "ricercabile", se lei mette nelle centinaia di pagine la parola "mitili" non riuscirà neanche una corrispondenza. Quella perizia medica epidemiologica non ha mai parlato di mitili! La Corte d'Assise dice: "Ma poi è la perizia che risolve tutto". Di che cosa stiamo parlando?

Allora, signor Giudice, io vado avanti nella mia argomentazione e le pongo... sono abbastanza contenute. Poi, dopo questa parte contenuta, le chiederò gentilmente una pausa di qualche minuto. Le produco altre slide e continuo.

Signor Giudice, perché la voglio affrontare ora questa argomentazione? Che poi è comune anche all'avvelenamento - che abbiamo analizzato - degli ovicaprini. Cioè il secondo step... io, ASL, vado a vedere che quell'alimento supera i TMA indicati dal regolamento europeo. Però poi io Giudice, io Procura devo fare anche una valutazione di pericolo per sostenere l'accusa di avvelenamento e dire "Okay, il TMA è superato. Ma quel TMA è rappresentativo di un rischio sanitario dell'uomo, dell'essere umano?", come ha fatto il Professor Moretto per quanto riguarda i mitili. Già lei, signor Giudice, ha ascoltato la discussione del collega Vozza che le leggeva un precedente di giurisprudenza con il quale diceva che la Corte di Cassazione... anche io la citerò, più specifica per quanto riguarda la questione dell'avvelenamento alimentare. Il superamento dei TMA non configura direttamente l'ipotesi di avvelenamento perché i TMA - i tenori massimi ammessi - sono dei valori precauzionali posti dal legislatore europeo e non dei valori tossicologici. Tornando al linguaggio da Avvocato - per intenderci - noi sappiamo dalla scienza che 50 microgrammi di cianuro portano a problemi seri, effettivi, se non letali nell'essere umano, quindi quello è un valore tossicologico. Il cianuro assunto ad almeno 50 milligrammi di concentrazione crea un rischio sanitario, un rischio alla salute dell'essere umano. Ma il superamento del TMA degli ovicaprini e dei mitili crea ugualmente un rischio sanitario? Da cosa nascono questi TMA? Ce lo dice la Comunità Europea: li conia e, ovviamente, ce lo dice. Leggendo quello che sui tenori massimi

ammessi indica la Comunità Europea da fonte aperta del sito della Commissione Europea... dice: "L'Unione Europea stabilisce i tenori massimi per alcune sostanze contaminanti che mirano a ridurre la presenza di tali sostanze contaminanti in alcuni prodotti alimentari a livelli minimi che consentono ragionevolmente l'applicazione di buoni procedimenti di fabbricazione e agricoli". Che cosa capiamo, signor Giudice? Poi agli atti è presente un'argomentazione molto più approfondita di quello che io le sto dicendo. La Comunità Europea fa un bilanciamento in buona sostanza: valuta gli allevamenti - parliamo di ovicapri per esempio - più importanti di tutta la Comunità Europea; fa dei campionamenti e analizza, per esempio, contaminante diossina e PCB e vede che c'è un livello medio e mediano di contaminazione; elimina, taglia - tecnicamente si dice "taglia le code", il livello più basso e il livello più alto - compie una mediana di tutti i valori di contaminazione degli allevamenti principali europei e dice "Vedete, c'è a questo livello un bilanciamento della salute umana con le buone tecniche di agricoltura e di allevamento. Quindi io ti pongo quel TMA. Magari fra dieci anni, fra vent'anni, fra trent'anni le tecniche migliorano e potrò ridurre". Tant'è vero - ha visto, signor GIUDICE F. VALENTE - che negli anni i regolamenti che indicano i TMA cambiano. Se fosse un valore tossicologico non sarebbe mai cambiato. Il cianuro da sempre, da quando è stato scoperto... sempre 50 milligrammi è il rischio sanitario del cianuro. Non è che andando avanti è diminuito o è aumentato, no!

Al di là di tutte queste argomentazioni e frasi dette dal legislatore europeo, lo capiamo in modo molto più semplice, signor Giudice, andando proprio a vedere questa slide 1 che è appunto l'allegato del regolamento 1259 del 2011 per quanto riguarda alcuni livelli di contaminazione, poi totalmente ripreso da quello che è vigente ancora oggi, cioè il 915 del 2023, entrato in vigore il 25 aprile 2023 e rivisto, da ultimo, nel mese di luglio 2025. Quindi i TMA, dal 2006 - 1881 - al luglio 2025 rivisti e quindi ancora oggi vigenti, sono rimasti sempre gli stessi per i mitili.

Io pongo l'attenzione: per il fegato di pesce viene posto un valore di sommatoria PCB e diossine pari a 20 picogrammi su grammo di peso umido, invece per i fegati di ovicapri - come abbiamo visto la scorsa volta - il valore è pari a 2, cioè dieci volte di meno. Allora se quel TMA fosse stato un limite tossicologico sarebbe stato mortale anche nel fegato di pesce che invece è dieci volte di più! Questa è la prova provata - proprio leggendo il documento, leggendo la norma - che quel TMA non è un valore tossicologico ma è un valore precauzionale, come dice la Corte di Cassazione. Mi permetto di leggere un estratto, una massima della sentenza 45001 del 19 settembre 2014, Cassazione Penale Sezione Prima. Attenzione, in ambito cautelare questa. Non esiste manco il fumus del reato. Quindi non la prova ma neanche il fumus! Scrive la Cassazione: "Ai fini della

configurabilità del delitto di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari non è sufficiente, neppure ai limitati fini dell'apprezzamento del fumus del reato, l'esistenza di rilevamenti attestanti il superamento di livelli di contaminazione trattandosi di indicazione di carattere meramente precauzionale", sentenza 45001, 19 settembre 2014, Cassazione Penale Sezione Prima. Ecco, signor Giudice. Quindi tutta quell'introduzione che io le ho fatto partendo dalla norma, partendo da quello che il legislatore europeo pubblicamente definì - come va a definire - "il tenore massimo ammesso" è totalmente chiarito dal Giudice di legittimità che chiaramente ci dice "Vedi, Avvocato, che se tu superi il TMA non è detto che c'è l'avvelenamento". "Questo non è sufficiente neanche nel fumus, si figuri nella prova - vuole dire la Cassazione - che ti deve condannare per il reato di avvelenamento".

Sul rischio sanitario, signor Giudice, agli atti per gli ovicaprini... perché per i mitili l'Accusa non porta niente. C'è solo la consulenza del Professor Moretto che viene liquidata dalla Corte "Vedete? Il 17%-17 picogrammi": fa questo errore, in buona fede probabilmente, di lettura - diciamo "di lettura" - anche se a fianco c'erano i picogrammi indicati, i 4,2 picogrammi. Ma lasciamo stare. Nell'ambito degli ovicaprini invece il Pubblico Ministero porta una consulenza in parte qua. Occhio, attenzione! Questa è una consulenza a firma dell'imputato Liberti, del fu imputato Primerano - che ha definito la sua posizione, per fortuna sua, in altra sede - e del Dottor Cassano. Questa consulenza era stata curata in una prima parte, sempre per l'avvelenamento ipotizzato degli ovicaprini, da Primerano e da Liberti che dicevano quello che sostanzialmente... non le stesse cose ma dicevano che comunque Ilva non c'entrava niente. Non gli piaceva al Pubblico Ministero e li ha imputati per falso, Liberti anche per avvelenamento e via dicendo, al suo vaglio. Cassano... quello che diceva Cassano - stessa consulenza, stessi firmatari - gli piaceva e ha detto: "No, questa mi va bene". Quindi questa consulenza in parte è falsa e in parte è vera. Va bene! E cosa diceva il Dottor Cassano? Il Dottor Cassano prendeva in considerazione i campioni non conformi di fegati ovicaprini, prendeva in considerazione le indicazioni dell'OMS per quanto riguarda il carico di contaminazione settimanale e il carico corporeo per tutta la vita di un essere umano e concludeva così: "Il consumatore normale - cioè secondo le direttive e i consumi indicati dal Ministero dell'Agricoltura - non è esposto a un rischio sanitario". Poi forse il Professor Cassano, intimorito probabilmente, si è inventato altri due scenari, ovvero il superconsumatore e il consumatore esclusivo: il superconsumatore è quello che ha nella sua dieta il 50% di prodotti di origine ovicaprini e l'esclusivo il 90%. Dice: "Beh, nel superconsumatore c'è un leggerissimo superamento del carico corporeo per diossine, nel consumatore esclusivo sì". Nel consumatore esclusivo: infante di 0-2 anni, cioè un

bambino - di 2 anni al più - che si ciba per il suo 90% di prodotti ovicaprini, tra cui anche le frattaglie. Va bene, okay! Accettiamo la sfida! Allora abbiamo detto al nostro Professor Violante, epidemiologo: "Professore, per favore, ci può riesaminare la consulenza del Dottor Cassano?". Allora il Professor Violante l'ha riesaminata e subito - mi ricordo - appena l'ha letta ha detto: "Avvocato, ma questa è tutta sbagliata". "Come, Professore, è tutta sbagliata?". «Perché l'OMS dice di prendere in considerazione tutto il paniere alimentare. Noi agli atti abbiamo 183 campioni ovicaprini, di cui 60 non conformi e 123 conformi. Quindi sul mercato, Avvocato, non vanno solamente i non conformi ma vanno i non conformi come vanno i conformi. L'OMS appunto dice: "Tu devi valutare tutto il paniere perché quello è rappresentativo dell'offerta al mercato, alla popolazione, alla gente che va a comperare dal macellaio il fegato del capretto"». Ebbene, utilizzando le stesse metodiche del Professor Cassano - che sono quelle indicate dall'OMS - che però aveva escluso i 123 campioni conformi, vengono ricalcolati tutti i dati - lei li vedrà nelle slide ma soprattutto nella consulenza del Professor Violante passo passo - e si arriva che, nel carico settimanale, anche il bambino di 2 anni non ha esposizione a quei 14 picogrammi di tossicità equivalente che aveva considerato la Corte con Moretto. Ma anche nel carico corporeo di tutta la vita - che è individuato in 4.000 picogrammi - non si arriva perché si arriva a... io ho fatto una sommatoria: 3.653,73. Quindi neanche in questa situazione, signor Giudice, abbiamo un'esposizione. Già bastava - io mi permetto di dire - quello che aveva detto il Dottor Cassano dicendo "Vedi, il consumatore normale, secondo le indicazioni del Ministero dell'Agricoltura, non è esposto". Già quello ci doveva accendere una lampadina e doveva portare l'Accusa a dire "Ma io come faccio a formulare un'accusa, se già il mio consulente mi dice che il consumatore ordinario, normale non è esposto?". Ma posso veramente sostenere un'accusa considerando verosimile l'ipotesi di un bambino - al più di 24 mesi - che si ciba esclusivamente per il 90% di prodotti ovicaprini fra cui ci sono anche le frattaglie dell'ovicaprino, signor Giudice? Ma sul punto - un altro ricordo della sentenza della Corte d'Assise - dice: "Avvocato, ma che cosa sta dicendo?". La Corte d'Assise non lo dice per contrastare Violante, il nostro consulente - perché non lo prende proprio in considerazione ma lo oblitera, come se quella consulenza non ci fosse mai stata nel processo - ma lo dice, paradossalmente, per contrastare il consulente del Pubblico Ministero. Dice: "Il Dottor Cassano ha detto una sciocchezza". Perché? Perché nel 2018 l'EFSA, ovvero l'agenzia per la sicurezza alimentare istituita presso la Commissione Europea, su interrogazione della commissione europea ha fatto una relazione. In questa relazione che cosa ha detto? Ha detto: "Vedi che il carico corporeo settimanale indicato precedentemente in 14 picogrammi non è a tutela della salute ma

bisogna abbassarlo a 2". Vedete? Se l'EFSA ha detto nel 2018... Quindi - come ho detto l'altra volta - dimentichiamoci l'Articolo 2 del Codice Penale, questi sono dettagli. Solo che la Corte d'Assise dimenticava due cose e sono tutte ai suoi atti. Su questa relazione c'è stata, signor Giudice, la contraerea di tutti gli Stati europei che hanno fatto, con le loro agenzie governative, dei pareri sugli studi dell'EFSA, sulla relazione dell'EFSA (Italia, Germania, Spagna, Francia, Portogallo) - tutti presenti in lingua originale e tutti tradotti agli atti - che dicono: "In realtà quella indicazione è totalmente destituita di fondamento scientifico". Lei potrà leggere. Non voglio certamente annoiarla leggendole tutte le relazioni. Perché? Perché la prova provata sa qual è, Giudice? Che, a seguito di quella relazione del 2018, i TMA - come le ho detto prima - non sono cambiati. Quindi, se fosse vero quello che dice la Corte d'Assise mutuando la relazione dell'EFSA, la Commissione Europea sarebbe intervenuta dicendo: "Attenzione, qua stiamo parlando di sette volte di meno. Qui mettiamo a rischio la popolazione europea. Introduciamo nuovi TMA". Nossignore! I TMA sono rimasti gli stessi: indice che quella relazione che si fondava su delle analisi sugli spermatozoi di un gruppo molto ristretto di partecipanti, era totalmente ascientifica, tanto è vero - ripeto - che ha trovato la critica serrata delle Nazioni e non ha trovato alla fine accoglimento da parte del legislatore europeo.

Voglio concludere sul punto di avvelenamento - in modo veramente veloce perché altri colleghi che seguiranno approfondiranno il tema - sull'elemento soggettivo dell'avvelenamento, signor Giudice. Ebbene, noi sul punto abbiamo vari precedenti, abbiamo precedenti sul dolo eventuale perché sicuramente in quest'ambito si può parlare solo di dolo eventuale, tanto è vero che la Corte d'Assise ancorava la responsabilità degli odierni imputati al dolo eventuale in relazione ai reati di avvelenamento. In punto di dolo eventuale abbiamo la notissima sentenza Thyssen, le Sezioni Unite 38343 del 24 aprile del 2014 che in modo chiaro dicono: "Il dolo eventuale, in quanto pur sempre una forma di dolo, non poteva essere desunto dalla mera evocazione dell'accettazione del rischio dovendo tale accettazione riguardare non solo la situazione di pericolo posta in essere ma anche la probabilità che si realizzi l'evento non voluto". E continuava dicendo: "Il fondamento della responsabilità del dolo richiede che l'evento oggetto della rappresentazione appartenga al mondo reale". Infine concludeva che "Il dolo eventuale, in quanto pur sempre una forma di dolo, non può essere desunto dalla mera evocazione ma deve essere una lucida rappresentazione". Ebbene, signor Giudice, io le dico e le chiedo: in una situazione del genere, per quanto riguarda Ilva - dove l'attività siderurgica andava avanti da quarant'anni senza nessuna problematica segnalata da parte di ASL e di ARPA sia per quanto riguarda gli ovicaprini e sia per quanto riguarda i mitili - come si può dire che i nostri indagati - perché abbiamo già visto che l'elemento oggettivo

chiude il cerchio - ammesso e non concesso, potessero avere la lucida rappresentazione di avvelenare le capre e le pecore di Taranto e i mitili del primo seno del Mar Piccolo, quando le autorità che ogni giorno lavoravano - ed erano pagate per indagare questo - non ti avevano mai segnalato nulla e neanche loro erano allarmate? Ma neanche il profilo di una colpa si può individuare. Perché sempre la sentenza Thyssen, nella definizione della colpa, parla "la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento". E dov'è questa concreta possibilità in questo quadro esistente da oltre quarant'anni? Quindi in buona sostanza, al di là dell'assenza di alcun elemento oggetto per quanto riguarda le due contestazioni di avvelenamento, anche l'elemento oggettivo - la contestazione del dolo eventuale - è un fuor d'opera.

Giudice, io sul punto degli avvelenamenti ho terminato. Poi passerò all'analisi del capo b), del disastro innominato. Le chiederei, cortesemente, cinque minuti di pausa perché sono a metà del mio intervento. Se me lo concede gliene sarei grato.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene.

AVVOCATO C. URSO - Grazie, Giudice.

GIUDICE F. VALENTE - Facciamo una pausa di una ventina di minuti. Lei, Avvocato Urso, oggi conclude. Giusto?

AVVOCATO C. URSO - Sì, sì.

GIUDICE F. VALENTE - Va benissimo. D'accordo, allora facciamo prima una ventina di minuti di pausa. Non è un problema. Sospendiamo.

## **SOSPENSIONE**

### **ALLA RIPRESA**

GIUDICE F. VALENTE - Possiamo riattaccare il verbale. Diamo atto che il Pubblico Ministero è adesso presente nella persona del sostituto Dottoressa Antonella Mariniello. Resta a verbale. A questo punto, Avvocato Urso...

AVVOCATO S. MURRO - Giudice, prima che il collega riprenda la discussione, per le udienze successive si può...

GIUDICE F. VALENTE - C'è un calendario.

AVVOCATO S. MURRO - Ha previsto un calendario?

GIUDICE F. VALENTE - Sì.

AVVOCATO S. MURRO - Ho capito.

GIUDICE F. VALENTE - Quando finisce possiamo darlo direttamente.

AVVOCATO S. MURRO - Va bene.

GIUDICE F. VALENTE - A meno che non avete esigenza che affrontiamo già adesso questo problema. Per non spezzare la discussione...

AVVOCATO S. MURRO - Come i colleghi preferiscono.

AVVOCATO C. URSO - Posso, Giudice?

GIUDICE F. VALENTE - Va bene. Possiamo proseguire.

AVVOCATO C. URSO - Signor Giudice, io ora affronterò il capo b), il capo del disastro innominato. Come per le altre argomentazioni, proietterò delle slide e le do la copia di quello che viene proiettato.

GIUDICE F. VALENTE - Nulla osserva il Pubblico Ministero. Si acquisiscono.

AVVOCATO C. URSO - Allora, signor Giudice, anche in relazione al capo del disastro innominato, ovviamente, il nostro perimetro di indagine è l'imputazione. L'imputazione sostiene che gli imputati indicati in rubrica operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva attività di sversamento nell'area ambiente, nelle aree interne dello stabilimento, nonché rurali e aree urbane circostanti di determinati inquinanti che il capo d'imputazione va ad indicare, ovvero IPA, benzopirene (che è una tipologia di IPA), diossine, metalli e polveri. Questa attività massiva di sversamento ipotizzata, secondo l'Accusa, avrebbe determinato un gravissimo pericolo per la salute pubblica cagionando eventi di malattia e morte intesa appunto quale aggravante del disastro innominato

Sappiamo bene come la Corte Costituzionale, con la sentenza 327 del 2008, ha chiarito la sussistenza del cosiddetto "duplice profilo" del disastro innominato, ovvero un piano dimensionale quantitativo - che nell'imputazione appunto si va ad individuare con la massiva attività di sversamento - e un piano della proiezione offensiva (ovvero qualitativo), quella determinazione di grave pericolo per la salute pubblica. Io mi occuperò del primo piano, cioè dell'aspetto dimensionale quantitativo. Dell'aspetto della proiezione offensiva, in particolare la perizia medico epidemiologica che - secondo l'Accusa - proverebbe tale determinazione di pericolo, se ne occuperà il collega Convertino che nelle prossime udienze affronterà il punto.

Bene, signor Giudice, dobbiamo compiere un'attività analitica. Come abbiamo fatto fino ad oggi, siccome l'imputazione parla di diverse matrici ambientali in cui si sarebbe verificato questo massimo sversamento di inquinanti, dobbiamo valutare ora l'area ambiente, ora i siti industriali/commerciali, i siti a verde pubblico per tutte le cinque categorie di inquinanti elencate nell'imputazione. Ovviamente, signor Giudice, seguendo anche gli indirizzi della Corte Costituzionale, la linea difensiva è quella di verificare - a fronte della normativa ambientale italiana, europea e in assenza di linee guida internazionali - se tutti questi inquinanti di cui si contesta il massivo sversamento abbiano o meno

rispettato i limiti imposti dalle varie normative ambientali, perché un legislatore non potrà mai porre dei limiti che rappresentino un massivo sversamento di inquinanti nelle varie matrici di indagine. La Corte d'Assise - ricordo - dice: "No, lasciate perdere i limiti normativi. Quelli non significano nulla". Ma tale affermazione era detta in spregio di due sentenze della Corte Costituzionale proprio create, proprio motivate nell'ambito di questo processo. Lei saprà sicuramente che, nel 2013, la numero 85 della Corte Costituzionale - e successivamente la 58 del 2018 che richiama i principi del Giudice delle leggi di cinque anni prima - chiariva proprio questo. Quindi il mio non è un riferimento... e anche la tesi difensiva portata avanti e utilizzata è quello che la Corte Costituzionale ha detto proprio sul caso Ilva, signor Giudice. Infatti leggo solamente un passaggio brevissimo. Dice il Giudice delle leggi: "Il punto di equilibrio, proprio perché dinamico e non prefissato in anticipo, deve essere valutato dal legislatore nella statuizione delle norme e dal Giudice delle leggi in sede di controllo, secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza tali da non consentire un sacrificio del loro nucleo essenziale". In poche parole, proprio analizzando la vicenda Ilva, ha detto la Corte Costituzionale che è il legislatore... dato che noi abbiamo da una parte il diritto alla salute (diritto costituzionalmente tutelato) così come il diritto alla libera impresa. Dice la Corte Costituzionale in queste pronunce che non è che uno di quei due diritti è al vertice di una ideale piramide ma sono tutti diritti fondamentali e tutti devono essere rispettati. "Quindi tocca a te, legislatore, trovare quell'equilibrio in cui si crea una norma - di natura ambientale nello specifico - dove entrambi i due diritti (alla salute e alla libera impresa) siano tutelati. Poi sta a me, Giudice delle leggi, eventualmente intervenire qualora tu indichi, per esempio, dei limiti che non corrispondono alla reale tutela della salute in favore del diritto alla libera impresa, così come puoi porre dei limiti così bassi dove il diritto alla libera impresa venga oltremodo sacrificato". Tutta la normativa che io andrò con lei a vedere e a valutare riguarda appunto normativa che non ha mai trovato una obiezione, una obliterazione da parte della Corte Costituzionale, quindi da quel Giudice delle leggi che si pone - giustamente - a controllore della norma e che quindi, a ragion veduta, noi possiamo andare a considerare come un limite valido e un limite che ci permetta di comprendere che quella massiva esposizione, quel massivo sversamento di inquinanti in verità non si è mai realizzato qualora questi limiti fossero stati rispettati (nel caso specifico, vedremo, sono stati tutti rispettati).

Inoltre, un altro ricordo sul punto è quando si taccia la linea difensiva di poca affidabilità facendo mero richiamo alle misurazioni effettuate dal laboratorio ecologia di Ilva. Ma è un fuor d'opera, signor Giudice, perché anche in ambito di disastro - vedremo - noi Difese abbiamo sempre utilizzato solo ed esclusivamente le misurazioni effettuate dagli

enti pubblici, da ARPA in particolar modo ma anche da ASL o dal Ministero. Anche perché Ilva poteva misurare, al più, all'interno dei propri confini. Quando andiamo a parlare di area ambiente - quindi parliamo di fuori dello stabilimento - oppure nei siti rurali, negli allevamenti, nelle campagne del tarantino... Ilva non poteva compiere dei campionamenti che sono stati in modo particolare effettuati dagli organi competenti e noi utilizzeremo proprio questi.

Allora, signor Giudice, dopo questa breve introduzione io voglio partire proprio dal primo inquinante che viene indicato dal Pubblico Ministero nell'accusa, ovvero gli IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici). Gli IPA non hanno, nella loro totalità, un limite nazionale o europeo ma lo hanno solamente per il benzene e per il benzopirene: non perché il legislatore sia un criminale - come provocazione io vorrò utilizzare questo termine - ma perché il benzene e il benzopirene sono gli IPA effettivamente pericolosi che, secondo le linee guida dello IARC per esempio, hanno una efficacia cancerogena. Gli altri invece - per esempio il naftalene che è ugualmente misurato in alcune parti del nostro processo - non ha quell'offensività propria del benzopirene e del benzene. In particolar modo il benzopirene viene considerato, tra l'altro, come un tracciante degli IPA stessi.

Andando ad analizzare la presenza e la valutazione degli IPA, vediamo che a Taranto le misurazioni sono state effettuate dal maggio del 2008 e lo si può riscontrare dalla relazione preliminare del 2010 dell'ARPA Puglia - in particolare da pagina 60 in poi - in cui si installa una centralina a Taranto, in via Machiavelli. Via Machiavelli è sita nel quartiere Tamburi che è la zona - come l'imputazione anche ci dice - più vicina allo stabilimento e quindi, teoricamente, più intaccata dagli eventuali inquinanti che lo stabilimento produrrebbe. Poi, successivamente, sono state installate altre centraline per gli IPA da ottobre del 2008: in via Alto Adige che è un quartiere più centrale - più lontano, meglio - dallo stabilimento; in via Brunelleschi - una via in Talsano - che è una contrada che già abbiamo trattato nell'avvelenamento inerente agli ovicaprini, quindi una contrada più lontana dallo stabilimento; poi una centralina Bianco - come sito di fondo potremmo dire - posta in un paese (Palagiano) che dista circa 20 chilometri dallo stabilimento. Però questi valori IPA - la domanda a cui noi dobbiamo rispondere - in area ambiente erano superati, signor Giudice? Ebbene, ce lo dicono i periti nell'elaborato tecnico a firma Sanna, Monguzzi, Felici, Santili, la cosiddetta "perizia chimica" che ha interessato il nostro stabilimento. La slide 119 in modo chiaro dice: "Le analisi e i monitoraggi condotti presso aree esterne, meglio indicate al capo 2, paragrafo 1, indicano la presenza di metalli idrocarburi policiclici aromatici e benzopirene quale congenere più pericoloso, aerodispersi in concentrazioni inferiori ai valori obiettivo

previsti dalle norme per la qualità dell'aria". Quindi, in assenza di una legislazione specifica, i periti - quindi non consulenti della Difesa, non testimoni della Difesa ma gli stessi periti del G.I.P. - sin dal 2012 dicevano... anzi dal 2011 - meglio - dicevano che nelle aree esterne allo stabilimento siderurgico, quindi nell'abitato intorno allo stesso locus commissi delicti secondo l'Accusa, di IPA non vi era nessun problema.

Passando all'altra matrice ambientale indicata dall'imputazione, ovvero dai siti industriali, lei potrà vedere come in tutto l'incarto processuale vi fosse un solo richiamo - fra virgolette - negativo agli IPA nei siti industriali. Ovvero nella relazione del 12 marzo 2013 l'Ingegnere Valenzano diceva che sono stati fatti dei campionamenti all'interno dello stabilimento ma non per IPA. Per IPA non si parla più, ma per una ragione molto semplice: perché all'interno dello stabilimento - e lo vedremo anche in ambito di aerodispersione - vi sono dei DPI, i dipendenti sono protetti. Quando noi, tanti anni fa, abbiamo fatto un accesso... perché, signor Giudice, noi - come Difesa - abbiamo fatto anche un accesso per comprendere lo stato dei luoghi, che è stato utilissimo. La prima cosa che il gestore dell'epoca ha fatto è stata quella di fornirci dei dispositivi di protezione individuale perché ovviamente, in un sito industriale così importante e in assenza di limiti posti dal legislatore per determinati inquinanti, i DPI sono fondamentali. Quindi il legislatore non è - ripeto - un criminale, perché è un gioco di misure e contromisure. Se io ho delle maschere a gas... mi lasci passare il termine. Noi le abbiamo indossate e sono delle vere e proprie maschere a gas. E' ovvio che i limiti per gli IPA o per il benzopirene - vedremo dopo - sono diversi rispetto a quelli imposti, da rispettare fuori al confine dello stabilimento siderurgico.

Andando avanti per quanto riguarda i siti a verde pubblico residenziale, vediamo che il Testo Unico Ambientale, il 152 del 2006, il decreto legislativo, pone come siti a uso verde pubblico privato e residenziale un limite di 0,1 milligrammo su chilo - espressi in SS (sostanza secca) - per il benzopirene. Notate bene come la cifra decimale è unica. Come indica l'Istituto Superiore di Sanità, l'approssimazione di valori a norma sono tutti quelli compresi - in quanto indicato con una sola cifra decimale - fino al 199. Quindi tutti i valori da 0,1 a 0,199 sono valori che rispettano il limite posto dalla norma e interpretato dall'Istituto Superiore della Sanità. Nello specifico io utilizzo sempre i dati che i periti - questa volta a pagina 141 - ponevano. Ovvero dicevano i periti: "Solamente per il parametro benzopirene si evidenzia, per il solo campione MAS2, un superamento rispetto al valore limite 0,1". Era 0,146. Ma in verità, sebbene - a mio parere ma anche a suo parere, penso - sia trascurabile... noi parliamo di un massivo sversamento, quindi superare un limite eventualmente di 0,04 sicuramente non può essere considerato un massivo sversamento. Ciò nonostante, nell'interpretazione

normativa così come data dall'Istituto di Sanità non c'è neanche perché il valore limite sarebbe... anzi è 0,199 e qui siamo a 0,146. Ciò nonostante i periti, con onestà intellettuale, dicevano (sempre a pagina 141) - lo riassumo e poi lo leggo brevemente - che, ciò nonostante, non era possibile individuare una fonte univoca di contaminazione e quindi quell'eventuale superamento ipotizzato - "non superamento": possiamo utilizzare un termine più corretto - non era neanche attribuibile allo stabilimento siderurgico. Infatti dicono: "Il confronto fra i vari rapporti ottenuti sulla base dei dati determinati e la loro mancanza di univocità e incongruenza evidenzia l'impossibilità di poter individuare con precisione una possibile sorgente univoca sulla base dell'esame dei congeneri determinato nel corso della presente indagine". Quindi vi è un'ammissione chiara dei periti. Non ci sono - abbiamo visto fino ad oggi - superamenti. Ma, per quanto riguarda gli IPA, eventuali e ipotizzati superamenti come nel caso del MAS2 che era l'allevamento Intini - si ricorda, Giudice, l'allevamento urbano delle undici caprette sull'asfalto del quartiere Tamburi? - neanche possono essere attribuiti con certezza allo stabilimento siderurgico.

Allora passiamo ad uno degli inquinanti più dibattuti, più importanti e che ha visto interessati noi come difensori ma anche la Pubblica Accusa come coloro che volevano dimostrare che a Taranto, in diritto e in fatto, i livelli di benzopirene fossero così alti - quantomeno nei quartieri limitrofi allo stabilimento fossero così alti - da rappresentare un massivo sversamento sulla popolazione di questo idrocarburo policiclico aromatico che ha oggettivamente degli effetti oncologici.

In questo breve specchio, signor Giudice, mi sono permesso di compendiare l'evoluzione normativa che ha interessato i limiti. O, meglio, non si parla mai - da parte del legislatore nazionale ed europeo - di limiti per quanto riguarda il benzopirene: si parla ora di obiettivo di qualità e poi si parla di valore obiettivo che, come diverse sentenze di natura amministrativa del TAR e del Consiglio di Stato che hanno interessato negli anni anche l'Ilva... è stato posto il discrimine fra un limite e il valore obiettivo. Il valore obiettivo - dice il Consiglio di Stato in una pronuncia su casi inerenti l'Ilva - sono valori a cui si deve tendere, il limite invece è cogente. Ciò nonostante, quel valore a cui bisogna tendere Ilva - vedremo - lo aveva abbondantemente raggiunto più di un anno prima di quando il legislatore nazionale, recependo la direttiva europea, lo aveva imposto. Si parte dal '96: decreto ministeriale 25 novembre '94 che pone l'obiettivo di qualità pari a 2,5 nanogrammi su metro cubo. Ovviamente io ho preso a riferimento i limiti, anzi gli obiettivi di qualità inerenti le città con più di 150.000 persone perché Taranto - all'epoca e anche oggi - ha una popolazione più numerosa di 150.000 abitanti. Quindi il primo obiettivo di qualità posto dal legislatore nazionale - è un decreto

ministeriale - è 2,5. Successivamente, sempre nello stesso decreto ministeriale, si prevedeva un abbassamento di tale livello dal primo gennaio 1999 ad 1 nanogrammo/metro cubo. Poi nel 2007 abbiamo il 152, il decreto legislativo: 1 nanogrammo su metro cubo. Nel 2010 - e poi capiremo perché - non esiste alcun valore obiettivo perché, medio tempore, è entrato in vigore il decreto legislativo 155 del 2010 che ha recepito la normativa europea e solamente dal primo gennaio 2013 è stato imposto sempre un valore obiettivo di 1 nanogrammo su metro cubo. La prima misurazione che si è avuta a Taranto... misurazione completa. Perché qui parliamo di media annuale, come può leggere, signor Giudice. La prima media annuale che si è avuta nella... Io prendo sempre in considerazione la centralina Machiavelli, quella più vicina a Ilva, allo stabilimento siderurgico (Tamburi). Quindi non quella mediana di via Alto Adige o quella di Talsano o quella di fondo - a maggior ragione - del Comune di Palagiano: io prendo sempre in considerazione Machiavelli.

C'è un problema di slide. Chiedo scusa, signor Giudice. Devo riavviarlo.

*A questo punto segue una brevissima pausa per consentire all'Avvocato Urso di ripristinare la proiezione delle slides.*

AVVOCATO C. URSO - Dicevo, Signor Giudice, anche perché è una questione di diritto anche che affronteremo sul punto del benzopirene. Dicevo: la prima media annuale che è stata compiutamente misurata nella Città di Taranto è stata quella dell'anno 2009. Il valore riscontrato era pari ad 1,3 nanogrammi su metro cubo. L'obiettivo dell'epoca vigente era quello individuato, che poi ora vedremo se era vigente o meno, era quello individuato dal Decreto Legislativo 152 del 2007, ovvero un nanogrammo su metro cubo, che a sua volta richiamava il D.M. del 25 novembre 1994. Però in questa situazione la domanda che noi ci siamo posti in questa evoluzione legislativa è quella di verificare se effettivamente quel valore obiettivo fosse cogente, fosse vigente o meno. Perché noi, Giudici, dobbiamo anche fare una valutazione, oltre che in fatto - come la faremo e la stiamo facendo - anche una valutazione in diritto. E allora abbiamo potuto verificare che vi è stata in Parlamento una interrogazione dell'Onorevole Bratti che chiedeva al Ministro dell'epoca dell'ambiente se in Italia vi fosse o meno un valore obiettivo per il benzopirene. Vi era risposta dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente nella persona del Consigliere della Corte dei Conti, il Dottor Atelli, e il collega Annicchiarico ha fatto richiesta all'epoca di tutto l'incarto al Parlamento e al Ministero di tale interrogazione parlamentare. Tale interrogazione parlamentare ci è stata comunicata e cosa dice, cosa diceva - meglio - il Consigliere Atelli, giudice della Corte dei Conti, capo dell'ufficio legislativo del Ministero dell'Ambiente? Scriveva: Tale obiettivo - cioè l'obiettivo posto dal 152 del 2007 - non aveva mai trovato una reale applicazione. Questo perché il benzopirene, essendo un inquinante caratterizzato da specifiche tipicità, ha sempre determinato notevoli difficoltà tecniche e

gestionali per le amministrazioni locali competenti, anche per l'assenza di metodi di analisi e verifica scientificamente provati". Quindi, quel valore obiettivo che veniva indicato dal decreto del 2007, in verità ci dice il Ministero dell'Ambiente che non c'è mai stato. Ed è la slide 8, signor Giudice, la risposta appunto del Consigliere Massimiliano Atelli, il quale conclude dicendo: "L'unica soluzione razionale era, pertanto, quella adottata con il Decreto Legislativo 155/2010", che è la normativa nazionale che acquisisce la richiesta della Comunità Europea, della direttiva europea, "ossia quella di - scrive - conformarsi all'ordinamento comunitario stabilendo per il benzopirene un valore obiettivo pari ad un nanogrammo metro cubo da raggiungere entro il 31 dicembre 2012 sul tutto il territorio nazionale". Come appunto le dicevo prima, dal primo gennaio 2013. Quindi, a questo punto, signor Giudice, riassumendo e andando a comprendere quello che si diceva, cosa il Ministero dell'Ambiente ha detto, ha detto in buona sostanza che il benzopirene, siccome non era misurato in modo univoco, non era misurato con delle tecniche ben accertate e dichiarate dal legislatore, non poteva essere mai confrontato. Tale confronto era realizzabile e quindi la vigenza dell'obiettivo di qualità era da ricercarsi da dopo il primo gennaio del 2013. Però, ciononostante, signor Giudice, io le voglio evidenziare una circostanza: Ilva sin dal 2011, dal mese di aprile al mese di dicembre del 2011 aveva una media di benzopirene pari a 0,86, quindi al di sotto di quel valore obiettivo posto dal legislatore nazionale e comunitario oltre un anno prima. Nel 2012 abbiamo un valore (la slide 9) di 0,76. Quindi, capiamo come una normativa che imponeva un limite dal primo gennaio 2013, è stata abbondantemente anticipata di un anno e mezzo, più di un anno e mezzo. Però a questo punto lei mi potrebbe dire: "Va be' Avvocato, ma lei si sta nascondendo dietro un dito", perché? Perché noi dobbiamo valutare il massivo sversamento dell'inquinante e dobbiamo altresì valutare in diritto cosa la norma ci pone, perché noi non possiamo non fare una valutazione in diritto del reato. Noi sappiamo che l'articolo 2 del Codice Penale ci dice che nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce reato. Il comma due dell'articolo 2 del Codice Penale. E allo stesso tempo la dottrina, in particolare l'autore tedesco, individua il disastro innominato come un reato cosiddetto in bianco, soprattutto in ambito ambientale, dove vi è la necessità di una norma extra-penale che lo completi. E nel caso nostro specifico la norma extra-penale è la normativa ambientale, come il 155 del 2010. E le Sezioni Unite, cito la sentenza delle Sezioni Unite 2451 del 27 settembre 2007, proprio in tema di disastro e proprio in tema di applicazione della legge extra penale nell'ambito di un reato cosiddetto in bianco, di norma cosiddetta in bianco, dice: "Una nuova legge extra penale (nel caso nostro la 155 del 2010), può avere di regola un effetto retroattivo solo se integra la fattispecie penale", e nel caso specifico nostro, secondo l'Accusa, lo sversamento massivo integrerebbe che cosa? Integrerebbe il reato di disastro, "se la disposizione extra penale può sostituire idealmente la parte della disposizione penale che lo richiama". Quindi, noi non dobbiamo fare altro che riempire il disastro innominato, dice le Sezioni Unite, di

quella normativa specifica utile a comprendere se il profilo quantitativo del disastro doloso sia o meno consumato. E quando noi andiamo a trovare una normativa extra penale più favorevole, la cosiddetta *lex mitior*, che pone un'entrata in vigore di un obiettivo di qualità successivo, questa diventa norma a tutti gli effetti equiparata a quella penale, e quindi da leggere sotto la lente del capoverso dell'articolo due. Ma ciononostante, signor Giudice, lei dirà: "Sì Avvocato, ha fatto tutto un bel discorso in diritto, però la prima media misurata era 1,3 e invece l'obiettivo di qualità di questo decreto ministeriale, che non ha trovato mai applicazione, era uno, quindi c'è un superamento", ma il problema - signor Giudice - come le dicevo prima, noi non dobbiamo solo analizzare l'ambito di superamento, ma dobbiamo analizzarlo e cercarlo o meno di sussumerlo in quello che la Pubblica Accusa scrive, cioè un massivo sversamento. E come ha potuto notare, signor Giudice, fino al 31 dicembre del 1998 l'obiettivo di qualità posto dal legislatore nazionale era 2,5 nanogrammi, e a Taranto da tutte le misurazioni avute in tutti gli anni, dal 2009 fino al 2012, che è il nostro interesse, abbiamo una media di 1,25 con quel picco di 1,3 che le dicevo prima. E allora, per dire che c'è stato un massivo sversamento di benzopirene, dovrei dire - questa era la mia provocazione che dicevo prima - che il legislatore del 1994 era un criminale, perché autorizzava una esposizione a valori che, secondo l'Accusa, sarebbero più del doppio di quelli che rappresentano un massivo sversamento di benzopirene, e io non ci posso credere che quel 2,5 possa rappresentare un massivo sversamento, come a maggior ragione non lo può rappresentare l'1,3, valore più alto che hanno trovato al quartiere Tamburi in tutti gli anni di misurazione, perché proprio riprendendo quello che la Corte Costituzionale ha detto nelle sentenze cosiddette Ilva, la 85 del 2013, sta al legislatore individuare quell'equilibrio e sta al Giudice delle leggi, proprio alla Corte Costituzionale, verificare che tale limite, tale valore, sia adeguato a tutelare la salute e sia adeguato a tutelare gli altri diritti fondamentali della Costituzione. E allora, quel decreto ministeriale non ha mai trovato un intervento della Corte Costituzionale, e allora dobbiamo dire che c'è un massivo sversamento, ma allo stesso tempo dobbiamo dire che il legislatore del 1994 è un criminale e anche il suo controllore, ovvero la Corte Costituzionale è un correo del criminale legislatore, perché fino al 1998 poneva un limite di 2,5. Se consideriamo 1,3 come massivo sversamento, siamo di fronte a criminali: legislatore, Parlamento Italiano e Governo, decreto ministeriale e Corte Costituzionale, che ha avallato i criminali del Ministero. Ma è una tesi assurda, signor Giudice. Come abbiamo imparato alle scuole superiori, la famosa teoria del Rasoio di Occam che viene applicata in economia, la via più semplice è sempre la via giusta, e la via più semplice è dire che il legislatore del 1994 non era un criminale, che la Corte Costituzionale non era un correo del Ministero e quindi che il benzopirene non ha mai trovato un massivo sversamento sul quartiere Tamburi. Ma andando avanti, signor Giudice, dobbiamo andare ad analizzare anche il benzopirene nelle altre matrici, oltre all'area ambiente esterno allo stabilimento, lo dobbiamo andare ad analizzare anche

all'interno dello stabilimento seguendo le indicazioni dell'Accusa, e questo lo hanno fatto i periti. I periti a pagina 532 della perizia hanno fatto dei rilievi per gli IPA totali e in particolare anche per il benzopirene e per il naftalene. Come potrà vedere, signor Giudice, tutti i valori per gli IPA e per il benzopirene hanno un segno minore di; cosa significa? L'abbiamo affrontato anche la scorsa volta per quanto riguarda i limiti di irrilevabilità delle diossine e dei PCB. Ogni strumento è tarato con un livello, nel caso specifico, per esempio degli IPA totali, abbiamo una tara posta a venti microgrammi su metro cubo. Se nell'ambiente, perché qui parliamo di area ambiente, c'è un valore inferiore di quei venti, lo strumento non lo misura, ma ti dice: "È un valore minore di venti, perché io sono sensibile fino a venti", quindi sono valori così bassi, così contenuti che gli strumenti tarati dai periti non hanno rilevato, ovviamente per ambienti industriali dove c'erano tutti quei presidi, perché come può vedere, signor Giudice, qua parliamo di tre ordini di grandezze, al di fuori dello stabilimento si parla di nanogrammi su metri cubi, qua si parla di microgrammi su metri cubi, ma proprio perché qui siamo all'interno dello stabilimento e abbiamo dei presidi a tutela. Ciononostante nessun pericolo veniva evidenziato dai periti per quanto riguarda gli IPA totali e il benzopirene in particolare all'interno dello stabilimento. E dove erano campionati? Perché lei mi potrà dire: "Sì, va bene Avvocato, ma i periti sono andati a campionare magari ai nastri trasportatori, sono andati a campionare alla laminazione, che sono quelle aree dello stabilimento meno esposte agli IPA"; ebbene no, io ho preso in riferimento l'area cokerie. L'area cokerie è l'area dove appunto si distilla il carbon coke e si produce lì il benzopirene, perché è un prodotto appunto della distillazione del carbon coke. Quindi i periti, e potrà leggere, io le eviterò la pena di leggerle tutti i posti di campionamento, sono andati proprio sotto - per esempio - alle macchine caricatrici, allo sfornamento, dove usciva l'emissione, ciononostante l'emissione aveva dei valori inferiori a quei livelli di tara degli strumenti che loro hanno utilizzato. Ma pure la salute dei dipendenti è stata valutata dall'ASL di Taranto. Questo lo citava già il collega Vozza nel suo intervento. Agli atti, signor Giudice, ARPA e ASL insieme hanno condotto una campagna sui lavoratori delle cokerie, perché appunto erano i lavoratori più esposti al benzopirene, posizionandogli dei campionatori personali. Sono state condotte nel 1993 e nel 1994 sotto la gestione pubblica e sono state condotte nel 2011 sotto la gestione privata del Gruppo Riva. Non esiste un limite nazionale per il benzopirene di esposizione ai dipendenti, e allora utilizzando un TLV, un valore di riferimento dell'organizzazione a tutela dei lavoratori degli Stati Uniti d'America, quindi non parliamo di uno stato poco sviluppato, ma gli Stati Uniti d'America, abbiamo visto come questo TLV pari a 2400 nanogrammi su un metro cubo nella gestione pubblica era pari a 7002, lo dice ARPA e ASL, perché l'avevano fatto nel 1993-1994 e poi lo rifanno nella gestione privata. Nel 2011 era 369, cioè venti volte di meno di quello della gestione pubblica e un ordine di grandezza inferiore del valore di riferimento dell'organizzazione per la salvaguardia della salute degli Stati Uniti d'America. Ma questo, signor Giudice, tutti

questi livelli di esposizione così bassi e questo rispetto dei limiti non sono nati, non si è arrivato così d'emblée, per miracolo, ma sono miracoli della tecnica, perché la gestione Riva, che raccoglieva nel 1994 la gestione pubblica, ha fatto degli investimenti ingentissimi. Io non entrerò nel merito, perché il collega Danieli, che seguirà nelle discussioni, avrà modo di essere molto più analitico di me, però io per indicem, signor Giudice, per quanto riguarda l'ambito del benzopirene, e quindi per esempio delle cokerie leggo tutto quello che è stato investito, leggo le modalità di gestione migliorate negli anni, e parliamo di installazione di porte a tenuta elastica, parliamo di adozione di sportelletti di spianamento, pulizia costante dei telai, regolazione e manutenzione costante delle porte, e queste modalità operative le troviamo in quella relazione ARPA e ASL del 12 giugno 2012, quindi non lo dichiara il consulente dell'Avvocato Urso o l'Avvocato Urzo o il suo assistito, lo dice ARPA che dice: "Io sono andata e ho visto come le gestivano queste cokerie". E poi abbiamo le caricatrici smokeless, la depolverazione allo sfornamento, l'adeguamento delle torri di spegnimento. E agli atti, signor Giudice, potrà trovare faldoni di ordini di lavori, di fatture pagate, di collaudi di questi investimenti, ma soprattutto, Giudice, potrà trovare le testimonianze degli operatori Ilva, dei fornitori che sono venuti innanzi alla Corte d'Assise all'epoca a dire: "Sì, quell'investimento è stato fatto; sì, quell'opera io l'ho venduta all'Ilva S.p.a.", e cito per indicem il teste Schiavone Vincenzo (udienza del 6 e del 7 maggio 2019), Rottensteiner Franz (fornitore) udienza del 9 ottobre 2019, Luca Rossi 6 maggio 2019, Franco Poggio primo ottobre 2019 e Marco Baldini 22 maggio 2019. E anche su questo ho un ricordo, ovvero la Corte d'Assise liquidava tutti questi investimenti, vedremo poi il valore, con una frase: "Un castello di carte", come a dire: "Sì, mi avete prodotto le fatture, mi avete prodotto i collaudi, mi avete prodotto gli ordini, ma sono un castello di carte, perché il custode Valenzano è entrato e non ha trovato niente". Giudice, è falso, perché noi non abbiamo prodotto solo le carte, la cui veridicità non è stata mai messa in dubbio, o meglio: è stato cercato di metterla in dubbio, ma è stato puntualmente smentito da chi quelle fatture le pagava, cioè le amministrazioni Riva, e poi noi abbiamo portato i testimoni, i testimoni tedeschi super partes, un fornitore che se non avesse venduto una determinata macchina o opera, che interesse aveva di dire: "No, l'ho venduta", tanto a Taranto non ci sta più il gruppo Riva dal 2012, non è un cliente. Tutti hanno... e nessuno ha mai smentito, signor Giudice, non c'è stata mai ombra di dubbio sugli investimenti fatti dalla viva voce dei testimoni, dalla produzione documentale correlata, altro che castello di carte! Per questo dicevo: quell'abbattimento dei limiti dalla gestione pubblica alla privata non è un miracolo, ma è un miracolo della tecnica ed un impegno di investimenti miliardario, altro che piano ambientale di cui oggi ci si riempie la bocca. Lì i soldi sono stati messi veramente e non finti, come dal 2013 in poi si fa. E quelli che sono stati messi erano pure quelli dei Riva, aperta e chiusa parentesi: un miliardo e cento milioni. Ma andiamo avanti con gli altri inquinanti: diossine e PCB. Anche in tale ambito, signor Giudice, dobbiamo analizzarli nelle

varie matrici ambientali: area ambiente, siti industriali, quindi interno allo stabilimento e fuori lo stabilimento i terreni rurali. Area ambiente: io riprendo quello che i periti nella loro relazione hanno scritto, "non esiste un limite nazionale ed europeo per quanto riguarda le diossine in area ambiente, non perché il legislatore - questa è la mia provocazione - è un criminale, ma perché la diossina, signor Giudice, diventa nociva e si assume solamente per via alimentare, non si respira la diossina. Questo è uno slogan che abbiamo tante volte sentito. La diossina non si respira, tant'è vero che il legislatore nazionale mette i limiti di TMA ma sugli alimenti. La diossina si assume per via alimentare. Ciononostante, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la WHO, presa a parametro indica un riferimento per i valori urbani utilizzato dai periti, che è cento femtogrammi in tossicità equivalente per normali metro cubo. E tale valore, scrivono, non è stato mai superato. E lo vediamo nei campionamenti fatti dagli stessi periti, AMB10 e AMB11. Si ricorda? AMB10 era una postazione sopra la scuola Grazia Deledda, che noi abbiamo la scorsa volta citato perché era quella deposizione sul tetto di una scuola. Lì c'era sia il deposimetro dell'ARPA, sia un flussometro che valutava l'aria. I periti lo valutano, scuola Deledda parliamo Tamburi, quindi parliamo prossimi allo stabilimento, diceva: "Campionamento effettuato in data 21/6: i risultati evidenziano che non ci sono problemi, concentrazioni inferiori ai valori di riferimento sopra evidenziati", cioè i cento femtogrammi che l'Organizzazione Mondiale della Sanità indica come parametro. Considerazioni analoghe possono essere fatte per quanto riguarda i PCB dioxin-like. Quindi, quando parliamo di diossine PCB aereo dispersi, sono i periti in mod chiaro che dicono all'epoca al G.I.P., oggi a Lei: "Veda, Giudice, che non sono stati mai superati", in assenza di un limite nazionale, ma di un mero riferimento, sicuramente valido, preso dalla comunità scientifica. E poi dobbiamo valutare anche le emissioni di diossine PCB, in particolar modo diossine e furani, all'interno dello stabilimento, e come abbiamo detto la scorsa volta, il reparto dello stabilimento siderurgico che produce più di tutti diossine e furani è il reparto di agglomerazione, la GL2, in particolare il suo camino denominato E312. Bene, signor Giudice, noi a Taranto, per fortuna io mi sento di dire da cittadino di Taranto, abbiamo avuto la normativa ambientale in riferimento alle emissioni al camino più restrittiva di tutto il mondo, ovvero la Regione Puglia con la Legge 44 del 2008 emanava, indicava dei limiti, dei limiti che erano dal primo luglio 2009 pari a 2,5 nanogrammi in tossicità equivalente su normal metro cubo di aria, dal primo gennaio 2011 0,4 nanogrammi tec su normal metro cubo. E io, Giudice, con questa slide che riassume le varie campagne condotte da ARPA, quindi sotto la sorveglianza del dottor Esposito, quindi non fatte da Ilva, che le faceva pure, perché nel momento che ti si impongono dei limiti tu devi verificare se le cose stanno andando bene o meno e devi intervenire, questi sono i valori che ARPA ha indicato nelle sue relazioni che sono tutte agli atti; cosa possiamo notare? Che dal primo luglio 2009, quando il limite indicato dalla Legge Regionale restrittivissima era 2,5 abbiamo 0,49, cinque volte di meno di quanto la Legge Regionale

imponere all'Iva. Ilva poteva stare pure a 2,49, rispettava la legge. No, era 0,49, cinque volte di meno, cinquecento per cento in meno del limite imposto dalla Legge Regionale. E il nuovo limite che entrava in vigore il primo gennaio 2011, ovvero 0,4, noi cosa troviamo, signor Giudice? 0,36 per giungere poi nel 2012 a 0,19. La metà del limite imposto. E i periti su questo punto, signor Giudice, lo dicono, pagina 535 dell'elaborato peritale dicono: "Le analisi e i monitoraggi condotti nel corso della presente indagine alle emissioni dell'area agglomerazione, in particolare all'emissione 312, hanno evidenziato valori di inquinanti, diossine e furani al di sotto dei valori limite previsti, dice Decreto Regionale ma è un refuso, è una Legge Regionale 44 del 2008. Il valore medio dei risultati riscontrati è stato 0,27 rispetto a 0,4. Quindi lo dice ovviamente ARPA, lo verificano i periti e dicono: "Vedete che Ilva ha rispettato sempre quello che la legge più restrittiva al mondo di emissione di diossina da fonte inquinante, da camino, ha visto nella storia", però secondo l'Accusa abbiamo un massivo sversamento. Relativamente ai PCB, anche se è una valutazione ovvia, perché, come le ho detto la scorsa udienza, l'apporto di tossicità nell'emissione Ilva è sostanzialmente un rapporto di uno a tredici in favore delle diossine più che dei PCB, quindi i PCB hanno un contributo minimo nella contaminazione, ciononostante - signor Giudice - riprendo quello che i periti scrivevano nella loro relazione e dice: "Relativamente al parametro PCB, il valore medio è 0,024 nanogrammi con un limite imposto dal Testo Unico Ambientale di 0,5 grammi". Ora, Giudice, io le voglio solamente porre l'attenzione: valore 0,024 nanogrammi, unità di misura invece indicata dal Testo Unico che è grammi, cioè significa cinquecentomila nanogrammi, ovvero sette ordini di grandezza inferiore, sette zeri. Perché uno potrebbe dire: "Va be' 0,2 o 0,5", no signore! Lì parliamo di nanogrammi e giù parliamo di grammi, che equivalgono, rapportandoli, cinquecentomila nanogrammi a fronte di 0,024. E' questo che ci fa comprendere come l'apporto di PCB nelle emissioni siderurgiche è minimo, è questo il motivo che poi porta e si sposa, perché - Giudice - come ho detto dall'altra scorsa udienza, è un cerchio che si chiude perfettamente. Ho detto perché il PCB di natura siderurgica prodotto da Ilva non è causa efficiente dell'avvelenamento degli ovicaprini, non è causa efficiente della contaminazione dei mitili, altro che la Corte d'Assiste dice: "Ma tu eri il produttore più grande", sì, nei trasformatori che smaltiva adeguatamente. E poi l'Accusa, per quanto riguarda gli ovicaprini, lo correla alle emissioni degli AGL. E queste sono le emissioni di AGL del PCB. E questi valori, cinquecentomila volte, sette ordini di grandezza più piccola rispetto a quello che il Testo Unico Ambientale, oggi vigente ancora - aperta e chiusa parentesi - avrebbe avvelenato gli ovicaprini. Continuiamo, perché dobbiamo anche analizzare i siti industriali, le diossine, i furani presenti nei siti industriali dello stabilimento, e lo fanno sempre i periti. Fanno quattro campionamenti, dove li fanno? Li fanno appunto sempre nell'area agglomerazione, perché l'area agglomerazione è sempre l'area dove c'è il camino, lo scrivono: "In prossimità area agglomerazione", dove si dovrebbero individuare con più concentrazione

rispetto alle aree più lontane. Ricordo, Giudice, che il limite posto per i siti industriali dal 152 del 2006 è cento nanogrammi. Qui abbiamo cinque, abbiamo due, abbiamo quarantadue, abbiamo 0,007. Quello a siti a verde pubblico, quindi le campagne è dieci, sono tutti rispettati tranne il quarantadue, quindi è un paradosso, ma un paradosso frutto dell'accortezza, frutto della tecnica, frutto dell'investimento, dove il terreno, il suolo, la deposizione presente nell'area agglomerazione era così contenuta da confrontarla con i terreni rurali; a maggior ragione con i siti industriali che poneva a cento il limite. Sui terreni, signor Giudice, la risparmierei dalle mie parole, perché l'abbiamo abbondantemente trattata la scorsa volta in relazione all'avvelenamento ovicaprino, perché lei ricorderà sicuramente, vi è stata una imponente campagna da parte dell'ARPA, dell'ASL, dei periti che hanno campionato quarantasette siti, di quei tre solamente erano tre fuori norma oltre le CSC indicate dal Testo Unico, e noi puntualmente li abbiamo analizzati e con quella parte che potremmo dire scientifica della nostra consulenza abbiamo anche individuato l'origine che aveva portato al superamento della CSC. Ricordo Fornaro stazionamento, l'abbruciamento degli pneumatici, e non certo riferibile a Ilva, Quaranta, allevamento Quaranta prossimo al sito Ex Matra, e infine Contrada Parco di Guerra che era lontano da Ilva e prossimo ad una cava abbandonata. Quindi, evito di ripetere e di annoiarla sul punto. Quindi, dei quarantatré campioni quei tre risultati fuori norma erano comunque non correlabili ad Ilva. E questa è la slide che le ho mostrato la scorsa udienza come prima, questo mare di verde, questo mare di terreni a norma del Decreto Legislativo 152 e questi tre puntini, uno lontano dall'altro, lontani dallo stabilimento, ognuno con una contaminazione particolare, indice che non proveniva da Ilva. Ma perché glielo sto mostrando? Perché come la scorsa volta le ho citato un episodio giudiziario, ovvero il disastro di Seveso, dell'ICMESA di Seveso, questo si aveva invece all'ICMESA. Vedete il gradiente, signor... queste sono delle slide delle CNR di quel processo, questa è l'industria, vedete come si diffondeva la diossina e i furani in quel disastro. E invece noi abbiamo questo. Un mero confronto ci fa capire, e questo già basterebbe per chiudere le carte e dire: "Va bene, è finita la partita", come non esisteva nessun plume, come la logica umana impone che se io accendo un fuoco è ovvio che parte dal fuoco l'inquinante e si disperde a seconda dei venti. Qui a trecentosessanta gradi a Taranto non c'era nessun plume ma c'erano tre puntini, la cui contaminazione - tra l'altro - è stata smascherata ed è stata correlata alle effettive fonti inquinanti e di contaminazione. Però anche in relazione alle diossine e al PCB, signor Giudice, questi risultati straordinari, mi permetto di dire straordinari, sono frutto di investimenti, sono frutto di modalità operative, sono frutto di attenzione nella gestione della realtà imprenditoriale. Qui parliamo di chimica, parliamo di fisica, parliamo di ingegneria, nulla per caso si realizza. E anche in questo ambito, io per indicem cito - per esempio - nei processi integrati alle modalità operative la riduzione del cloro nella miscela, l'eliminazione del ricircolo delle polveri, l'additivazione di urea, il costante adeguamento alle migliori pratiche operative che

il mondo della tecnica siderurgica imponeva a livello comunitario, e non solo comunitario, ma poi già il collega Vozza le ha citato - per esempio - l'installazione degli elettrofiltri secondari MIP, perché Cessione Riva nel 1999-2000 la filtrazione già esistente dei cosiddetti filtri ESP poneva un'altra linea di filtrazione e nel 2004 ammodernava i vecchi. E poi, infine, vi era quell'iniezione su ovviamente valutazioni tecniche di carbone attivo che abbattava ulteriormente i valori, le concentrazioni di diossine e di furani. E qui abbiamo testimonianze anche in questo caso, perché non rimangono queste frasi lettera morta, dove quel castello di carte che ha tacciato la Corte d'Assise la documentazione da noi prodotta, invece ha trovato prova e testimonianza nel teste Dell'Orco - per esempio - del 22 maggio 2019, del teste Luca Rossi del 6 maggio 2019, che sono venuti e hanno detto in contraddittorio delle parti processuali, quindi il Pubblico Ministero, quindi la Corte d'Assise, quindi le Parti Civili potevano tranquillamente cercare di sbugiardare questi testi se fossero stati falsi. E invece no, perché i testi non erano falsi, Giudice, erano dei testi oculari, perché questi sono testi oculari, che hanno visto le modalità operative, le hanno fatte, le hanno utilizzate ogni giorno della loro vita, lavorativa ovviamente, e sono venute in contraddittorio sotto giuramento a testimoniare. E almeno, spezziamo una lancia in favore della Corte d'Assise, almeno non c'è stata una trasmissione degli atti per falsa testimonianza per nessun teste delle difese, non c'è stata nessuna, nessuna trasmissione degli atti. I testi per cui vi è stata trasmissione sono stati quelli del Pubblico Ministero, alcuni del Pubblico Ministero; badi, Giudice. E andiamo avanti, andiamo ad analizzare i metalli, l'altro inquinante che ci contesta l'Accusa, secondo cui lo stabilimento siderurgico avrebbe sversato in maniera massiva metalli sull'abitato di Taranto. E io prendo sempre quello che i periti ci hanno detto, ma prima che a noi difensori hanno detto al G.I.P. e poi alla Corte d'Assise; pagina 119, una slide che già abbiamo analizzato per quanto riguarda gli IPA, perché considerava insieme agli IPA anche la presenza di metalli e concludeva ugualmente che i valori dei metalli erano inferiori ai valori obiettivo previsti dalle norme per la qualità dell'aria. Quindi anche per i metalli, nell'area ambiente così come classificata, identificata dal capo di imputazione, non vi era nessun superamento. A detta dei periti del G.I.P., non del consulente ingegner Fruttuoso o Pompa o Musmarra, a dire dei periti, per questo nel mio incipit, quando la Corte ci ha accusato di aver utilizzato per smarcarci, per svincolarci dall'Accusa, i dati del laboratorio Ecologia Ilva, è falso. Perché lei sta vedendo, signor Giudice, fino ad oggi non ho detto un dato del laboratorio Eco, così come faranno tutti i colleghi che mi seguiranno, ma abbiamo solo - per quelle scelte difensive che le ho detto tante volte - utilizzato solo i dati dell'autorità pubblica o comunque dei periti che sono sicuramente soggetti lontani dalle posizioni degli imputati. Nei siti industriali, signor Giudice, c'era una valutazione del custode Valenzano sui metalli e anche qui - è sempre la relazione del 10 marzo 2013 - sono indicati i metalli pesanti. Abbiamo un solo superamento per quanto riguarda lo zinco, che il Testo Unico pone a un limite di mille e cinque, noi abbiamo 1.646. Ma sicuramente

non possiamo considerare uno sfioramento dell'uno per cento, del dieci per cento, chiedo scusa, come un massivo sversamento. Questo per non nasconderci dietro a nessun dito. Dove c'è stato l'effettivo superamento? Io, Giudice, glielo sto dicendo: 1.646, se non vado errato, esatto, a fronte di mille e cinque. Ma lei può considerare uno sfioramento hotspot come un massivo sversamento? A luce, ovviamente, di quello che la Corte Costituzionale ha detto tante volte in modo univoco. E anche i periti concludono, per quanto riguarda i metalli pesanti, che non si è evidenziata concentrazione di inquinanti superiori al Decreto Legislativo, perché le analisi le hanno fatte i periti e non hanno trovato superamenti e l'ha fatto anche la custode e ha trovato quell'unico superamento. Quindi, tra l'altro, un hotspot, quindi neanche continuativo nel tempo. E in ultimo, signor Giudice, dobbiamo arrivare alle polveri, perché l'Accusa dice: "Un massivo sversamento di polveri sui quartieri, sulle zone - meglio - limitrofe allo stabilimento". Allora, io mi sono permesso di compilare delle slide con le quali si ricostruisce la normativa in relazione alle polveri, al particolato, perché poi quando parliamo di polveri - signor Giudice - noi parliamo di particolato atmosferico. Il primo provvedimento in materia di polveri sospese è il D.P.R. numero 203 dell'88, che considerava tutte le polveri sospese, le cosiddette PTS, indicando un valore nelle ventiquattro ore pari a 150 nanogrammi su metro cubo, ciò in vigore fino al 31 dicembre del '99. Perché prima del 2000, ora vedremo, si considerava solamente tutte le polveri, al di là del diametro che la particella di particolato poteva avere. Poi successivamente il legislatore, proprio perché non è un criminale, vedendo gli studi scientifici che ponevano l'attenzione su delle particelle, su del particolato avente determinati diametri, e in particolare dieci micron, il famoso PM10, poneva dei limiti in relazione al PM10, perché tale risultava pericoloso per la salute dei cittadini. Perché le polveri grossolane, come anche detto dai consulenti della Pubblica Accusa, e cito per esempio il dottor Corbo, diceva: "Sicuramente non arrivano a livello polmonare, ma le prime vie aeree le bloccano e non creano problemi alla salute. Quelle più pericolose sono le cosiddette polveri fini, il particolato, il PM10, perché avendo un diametro di dieci micron può arrivare a livello polmonare e anche eventualmente alveolare". Ebbene, il Decreto Legislativo 351 del '99 in recepimento delle Direttive Europee e il DM 60 del 2002, sempre in recepimento delle Direttive Europee, poneva dei limiti sul PM10 come concentrazioni medie annue. E in base al tempo, quindi *ratione temporis*, abbiamo per i 2048 microgrammi quarantasei, quarantaquattro, quarantatré, quarantuno e quaranta dal 2005, e in buona sostanza il limite del 2005 viene ripreso dal 155 del 2010, che è il Decreto Legislativo che anche stabiliva l'obiettivo di qualità per il benzopirene, e lo stabilizza a quaranta microgrammi su metro cubo, e da allora tale valore è vigente. Cioè fino ad oggi, signor Giudice, il valore di quaranta microgrammi su metro cubo per il PM10 è un valore attuale. Quindi, in tredici anni che ci portano dal processo, quando è iniziato, e quindici anni dall'iscrizione degli indagati, nulla è cambiato. Quindi non è un valore che mette a rischio, che mette in pericolo la

salute, altrimenti penso che in quindici anni il legislatore europeo prima, perché questi sono frutti di Direttive Europee e poi nazionali, il ricevimento, sarebbe intervenuto, ma soprattutto sarebbe intervenuta la Corte Costituzionale dicendo: "Vedi, legislatore europeo, vedi, legislatore nazionale, mi hai posto quaranta, ma questo quaranta mi uccide le persone, sei un criminale, te la faccio io, te la dichiaro l'illegittimità costituzionale del 155 del 2010", niente di tutto questo è stato fatto. E io le mostro, signor Giudice, i valori che a Tamburi si sono potuti appurare negli anni. Quando io parlo di Tamburi, parlo delle due centraline presenti ai Tamburi, che abbiamo la centralina Machiavelli e la centralina Archimede, e il valore che vede in questa slide è la media delle due centraline: nel 1998 il PTS era 85 a fronte di 150. Non è da meravigliarsi, perché comprende tutte le polveri, tant'è vero che il limite era 150, quindi è ovvio che sia più alto. Nel momento in cui aumento il grado di definizione, lo vado a restringere al particolato a dieci micron di diametro, vediamo come i valori delle polveri, tranne per un piccolo sfioramento di quarantadue, per questo le faccio vedere, noi non ci nascondiamo dietro un dito, dove c'è stato il piccolo sfioramento nell'anno 2006 per due microgrammi su metro cubo ve lo diciamo: era quarantadue e poi successivamente, fino al primo semestre, perché da luglio 12 poi lo stabilimento è stato sequestrato e l'aria a caldo non era più nella disponibilità della gestione privata, abbiamo sempre un rispetto di quei quaranta microgrammi su metro cubo. E dov'è, signor Giudice, questo massivo sversamento di polveri? E' questo il motivo che io ora a posteriori trovo come giustificazione quando la Corte d'Assise liquidava: "Ma non devi considerare la normativa ambientale"; e certo, perché se la consideri non puoi dire che c'è il massivo sversamento. E cosa devo considerare, signor Giudice? Cosa devo considerare? Lo dice la Corte Costituzionale proprio sul caso Ilva, lo dice la dottrina, lo dice la giurisprudenza, che cosa devo considerare? Devo condannare a naso? Qui siamo in aule penali, non siamo al bar, signor Giudice. E un altro indicatore importantissimo, io ritengo, è un indicatore che il Ministero dell'Ambiente, attraverso la Commissione Centrale contro l'inquinamento atmosferico, ha posto, ovvero, la polverosità, la polvere totale sedimentabile, cioè la polvere che si raccoglie sul terreno. Infatti, come vede - signor Giudice - viene indicata con microgrammi su metro cubo, quindi superficie, per die, per giorno. Allora, il Ministero ha indicato dei valori di polverosità, delle classi, dove dice: "Se tu raccogli meno di cento microgrammi su metro cubo al giorno, hai una classe di polverosità che corrisponde a un indice di assenza di polverosità. Se trovi nel range cento, due e cinquanta, un indice di polverosità basso, duecentocinquanta-cinquecento medio, successivamente medio-alto ed elevato. Ebbene, signor Giudice, noi abbiamo i deposimetri di ARPA che hanno raccolto le polveri dal 2002 al 2011, e sono questi - appunto - i deposimetri: Tamburi chiesa, perché il deposimetro ai Tamburi era posizionato su una chiesa dei Tamburi, e cosa notiamo? Che in media dal 2002 al 2007, la media della polverosità era 401, dal 2008 al 2011 era 291. In che range ci poniamo, signor Giudice? Nella media. E nella seconda metà, cioè

dal 2008, nella parte medio-bassa del range, quindi più vicini al basso indice di polverosità. Ebbene, con i parametri ministeriali, con i rilevamenti di ARPA, non fatti da Ilva, abbiamo un indice di polverosità medio, e negli ultimi anni di gestione, nella parte bassa del valore medio. E noi qui oggi stiamo parlando di massivo sversamento di polveri. Un massivo sversamento di polveri nel rispetto dei limiti del PM10, nel rispetto degli indici di polverosità indicati dal Ministero sulle rilevazioni di ARPA; e stiamo parlando di massivo sversamento di polveri sull'abitato Tarantino. Signor Giudice, prima di chiudere e di passare brevemente all'elemento soggettivo del reato di disastro, e qui anche mi permetto di dire, è stata compiuta un'opera d'arte giuridica da parte della Corte d'Assise. È evidente che quel massivo sversamento di polveri, di PM10, di benzopirene, di IPA, di metalli, di diossine, furani e PCB, così come ci sono stati contestati, così come sono stati contestati ai nostri imputati, non si è mai realizzato. E lo dicono i numeri, lo dicono i dati delle autorità pubbliche. E oggi, noi stiamo parlando ancora oggi di massivo sversamento. Tra l'altro, e mi ricollego appunto all'elemento psicologico, doloso. Perché, signor Giudice, noi abbiamo tante sentenze sul punto illegittimità di disastro innominato. Come Lei ci insegna, signor Giudice, il disastro innominato si inserisce in quella categoria dei reati di disastro simili, per esempio, al danneggiamento a seguito di inondazione, il 427, il disastro ferroviario, il 430; reati previsti dal Codice Rocco, perché erano stati istituiti? Erano considerati, in fin dei conti, dei reati - mi lasci passare il termine - effettuati da terroristi, cioè: colui che va a togliere la traversina del binario ferroviario per far deragliare il treno, ha l'intenzione di creare un disastro, di portare il treno fuori dalle rotaie e mettere a rischio la pubblica incolumità, che è appunto il bene giuridico tutelato dalla norma. E in questo alveo il legislatore dell'epoca diceva: "Io ti faccio delle fattispecie, poi ti lascio questa norma in bianco, il disastro innominato, che se eventualmente ci dovessero essere delle condotte che io non sono riuscito a classificare, a disegnare, tu, Pubblica Accusa e poi giudicante, le andrete a valutare. E' proprio in quest'ottica che il Giudice di legittimità, ma tutta anche la giurisprudenza di merito, io - per esempio - mi permetto di citare una sentenza che lei sicuramente conosce benissimo, perché è notoria a tutti gli operatori del diritto, scritta dalla Corte di Appello di Assise de L'Aquila, perché è molto specifica e molto simile al caso di nostro interesse. Si parla - appunto - di dolo intenzionale, cioè quel dolo che va ad individuare l'intenzione dell'imputato nel disastro. E cosa dice la giurisprudenza? E allora si tratta di verificare se possa dimostrarsi, sulla base delle evidenze processuali, che lo scopo finale perseguito dagli imputati sia stato effettivamente quello di provocare il disastro animati dal movente di poter in tal modo continuare l'attività produttiva, e quindi dolo intenzionale, come richiesto dal legislatore; oppure quello di aver voluto di essersi rappresentati l'evento disastro come mezzo necessario per raggiungere lo scopo finale del mantenimento dell'attività produttiva, dolo diretto, e non siamo più in presenza di disastro innominato. Ed infine, e ancora, di aver perseguito quale finalità primaria quella di continuare

l'attività produttiva e di minimizzare i costi nella consapevolezza della concreta possibilità di verifica dell'evento, e quindi colposo, colpa cosciente. Quindi, è chiara l'indicazione che ci dà il giudice di legittimità: il disastro innominato si realizza quando io imputato mi alzo la mattina con l'intenzione di provocare un disastro nell'abitato di Taranto, quindi mio scopo - dice la sentenza - scopo finale è creare il disastro, quindi sovvertire - secondo l'Accusa - l'ecosistema tarantino; la gestione Riva aveva come scopo finale, secondo l'Accusa, ma poi vedremo che non sono neanche d'accordo con le loro tesi, tra l'altro, secondo l'Accusa aveva lo scopo di sovvertire l'ecosistema tarantino, spinti dal movente di continuare l'attività produttiva. Quindi, continuare l'attività produttiva era solo una scusa, era il motivo per cui io voglio provocare un disastro. Nelle altre accezioni, invece, si dice: se si sposta la bussola dallo scopo disastro allo scopo io mantengo la produzione, io voglio mantenere la produzione, e per raggiungere questo scopo finale, cioè la produzione, sono disposto, anzi considero come necessario il disastro, sono in presenza di un dolo diretto, ma non più siamo in presenza di disastro innominato, perché è dolo diretto. Qualora, invece, la valuto come una possibile verifica dell'evento, siamo proprio nell'ambito colposo. E allora, signor Giudice, tirando le somme al discorso, la stessa Accusa, e lei lo potrà leggere, dalla misura cautelare personale, dalla misura cautelare ablativa dello stabilimento, nelle stesse discussioni e memorie depositate dai Pubblici Ministeri di Taranto al vaglio della Corte d'Assise, hanno sempre detto che lo scopo della proprietà della gestione Riva era quello di mantenere la produzione, di produrre indipendentemente da tutto, quindi hanno sempre dato - signor Giudice - una descrizione di dolo diretto. Quindi già per questo, signor Giudice, non si sarebbe dovuti arrivare alla condanna, forse perché è stato mal interpretato da parte dell'Accusa Pubblica e poi dalla Corte d'Assise il disastro. Ma per questo io le ho fatto la premessa in che ambito si inserisce il disastro innominato, si inserisce proprio in quell'ambito di reati di disastro dove si comprende l'intenzione dell'agente di creare un disastro per mettere l'incolumità pubblica a repentaglio. Ripeto: la traversina tolta dal binario per far deragliare il treno. E qui invece, secondo l'interpretazione di legittimità, avremmo l'intenzione di creare un disastro ambientale, invece di togliere la traversina produco, però il mio scopo finale è quello di sovvertire l'ordine delle cose nel Tarantino; cosa che neanche la Pubblica Accusa si è mai permessa di dire, però ciononostante siamo arrivati all'Accusa. Ma io le dico, signor Giudice, che non possiamo parlare neanche di dolo diretto, né tantomeno di colpa, perché quella negligenza che richiede il reato colposo come può sussistere innanzi a questo specchio che ci riassume i costi, i denari investiti dalla gestione Riva negli anni, dove solo... qui parliamo di miliardi, Giudice, questi numeri sono espressi in migliaia di euro, tutti riferiti all'epoca degli investimenti, quindi non c'è stata una rivalutazione monetaria, quindi probabilmente oggi sarebbero molto di più quei valori indicati; parliamo di un totale investimenti della gestione Riva di quattro miliardi, quasi 4,4 miliardi di euro, di cui - signor Giudice - solamente ambientali 1,1. E quando io parlo

di solo ambientali, sono investimenti che non ti portano a produrre di più, ma portano a meno emissioni. Quindi, per questo dico non c'è neanche la colpa, perché come descritto dalla Corte d'Appello d'Assise, dice: "La mancanza di volontà di investire", qui sono stati investiti 1,1 miliardo solo per ragioni ambientali. E dal 2012 nessuno ha investito quanto è stato investito dalla gestione Riva, né sembra che ci sia intenzione di investire, tanto che si chiede il supporto dello Stato. Di fronte a tale situazione, signor Giudice, io non posso non concludere chiedendo anche per il reato di disastro non luogo a procedere. Per quanto riguarda le altre ipotesi di reato, i capi di imputazione contestati al signor Pastorino per il reato associativo parlerà l'Avvocato Melucci nelle prossime udienze, quindi mi rimetto alle sue argomentazioni; per quanto riguarda il disastro cosiddetto interno, per quanto riguarda il profilo quantitativo ovviamente mi riporto a quanto io ho già detto in relazione al rispetto di tutti i limiti emissivi e quindi alla non compromissione della salute dei lavoratori; per quanto riguarda il profilo qualitativo, ovvero la valutazione del pericolo, sarà il collega Convertino che analizzerà la parte della dottoressa Triassi della perizia epidemiologica. Concludo chiedendo sentenza di non luogo a procedere per tutti i capi di imputazione sollevati nei confronti del mio assistito, il signor Agostino Pastorino, e la ringrazio – Giudice - per il tempo che mi ha concesso. Grazie.

GIUDICE F. VALENTE - Grazie a lei, Avvocato.

AVVOCATO C. URSO - Con formula fatto non sussiste o con altra formula ritenuta di giustizia.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene, verbalizziamo con più ampia formula.

AVVOCATO C. URSO - Sì, va benissimo.

GIUDICE F. VALENTE - Allora, come mi avevate già richiesto anche voi, ma naturalmente non si poteva che procedere in questo modo, d'intesa anche con il Presidente del Tribunale e tenuto sempre conto del fatto che sono in posticipato in questo Tribunale, ho calendarizzato, ho fatto un prospetto di calendarizzazione delle prossime udienze. Le prossime udienze rimaste sono un totale di tredici. Sto seguendo fedelmente lo specchietto che voi mi avete fornito, sono indicate quattordici, in realtà sono quindici, perché c'era una ripetizione tra quinta e sesta, tre ne abbiamo già fatte, bisogna aggiungere ovviamente una per le repliche, repliche formali, perché vada da sé, è logico, per una maggiore ponderazione di tutto, insomma, tutto il materiale istruttorio, non certo alla fine dell'ultima udienza si può decidere. Quindi, tendenzialmente saranno i martedì e i venerdì. Lo specchietto indicativo è chiaramente apprezzato, però è logico che laddove ci dovessero essere dei problemi, degli impedimenti di un Difensore sarà tenuto a subentrare un altro Difensore, perché siete tutti comunque presenti tecnicamente, ognuna di queste udienze. Le udienze che sto per dare sono 30 settembre; 3, 7, 14, 17, 20, 24, 28 ottobre; 4, 11, 14, 18 e 25 novembre. Quindi, questo è l'intero prospetto delle udienze rimanenti.

AVVOCATO D. CONVERTINO - Giudice, le dispiace ripetere, per cortesia?

GIUDICE F. VALENTE - 30 settembre, per settembre il giorno 30; per ottobre i giorni 3, 7, 14, 17, 20, 24, 28; per il mese di novembre i giorni 4, 11, 14, 18 e 25. Va bene a tutti, allora a questo punto ci possiamo aggiornare. Non so, Avvocato Convertino, lei avrà necessità sempre di videoproiettore o può farne a meno? Glielo chiedo per un motivo organizzativo, non cambia nulla.

AVVOCATO D. CONVERTINO - No, la prossima udienza interverrà per una nostra organizzazione interna, il collega Perrone, qualora dovessimo aver bisogno del proiettore poi lo faremo presente in anticipo.

GIUDICE F. VALENTE - Va bene, tanto l'autorizzazione è stata già data per le discussioni, non è un problema. D'accordo, allora prossima udienza - come ho già detto - il 30, martedì 30 settembre, martedì prossimo in sostanza.

